Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 426

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno

17 dicembre 2020

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento delegato (UE) 2020/2114 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alla selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra** [1] 1

★ **Regolamento delegato (UE) 2020/2115 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alle licenze di esercizio** [1] 4

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2116 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* ATCC 9637 come additivo per mangimi destinati ai salmonidi e alla sua estensione per l'uso destinato ad altri pesci a pinna e che abroga il regolamento (CE) n. 244/2007** [1] 7

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2117 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 con il nuovo nome «lievito al selenio *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399» come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 900/2009** [1] 11

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 514/2010** [1] 15

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)** [1] 18

[1] Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2120 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 per quanto riguarda l'autorizzazione di un preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali** ([1]) 22

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2121 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 32854 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, agli uccelli ornamentali, ai suinetti, ai suini da ingrasso, alle scrofe e alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD)** ([1]) 28

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2122 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2021 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio** 32

DECISIONI

★ **Decisione (UE) 2020/2123 della Commissione, dell'11 novembre 2020, che concede alla Repubblica federale di Germania e al Regno di Danimarca una deroga per «Kriegers Flak combined grid solution» a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio** *[notificata con il numero C(2020) 7948]* ([1]) 35

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2124 della Commissione, del 9 dicembre 2020, che non rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide»** *[notificata con il numero C(2020) 8394]* 54

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2125 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che riconosce il governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti la conformità al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti derivati dalla foca** 56

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio** ([1]) 58

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2127 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio** ([1]) 65

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2128 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri** *[notificata con il numero C(2020) 9356]* ([1]) 68

Rettifiche

★ **Rettifica della decisione (PESC) 2020/200 del Comitato politico e di sicurezza, dell'11 febbraio 2020, relativa alla nomina del mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) e che abroga la decisione (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)** (GU L 42 del 14.2.2020) 97

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2114 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alla selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ([1]), in particolare l'articolo 24 *bis*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.

(2) Tali circostanze, che sfuggono al controllo dei vettori aerei, determinano la cancellazione, volontaria o obbligata, di servizi aerei da parte dei vettori aerei.

(3) I prestatori di servizi di assistenza a terra continuano ad affrontare problemi di liquidità che potrebbero determinare la sospensione dei servizi di assistenza a terra. Ciò potrebbe a sua volta causare una limitazione o sospensione dei servizi aeroportuali negli aeroporti dell'Unione.

(4) A norma del regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), per il periodo compreso fra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato„ l'ente di gestione dell'aeroporto o l'autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2020, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo. Il regolamento (UE) 2020/696 ha inoltre conferito alla Commissione poteri delegati per prorogare tali periodi.

(5) A norma dell'articolo 24 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il 13 novembre 2020 la Commissione ha presentato una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6) Nella relazione sintetica della Commissione viene sottolineato che, nonostante un aumento graduale tra aprile e agosto 2020, nel settembre 2020 i livelli del traffico aereo sono risultati nettamente più bassi rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019. Secondo i dati di Eurocontrol, il 25 novembre 2020 il traffico aereo è risultato inferiore del 63 % rispetto al 25 novembre 2019.

([1]) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

([2]) Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di COVID-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).

(7) Malgrado le difficoltà di prevedere accuratamente il percorso di ripresa dei livelli di traffico aereo, è ragionevole ritenere che questa situazione persisterà nel prossimo futuro e si protrarrà fino al dicembre 2021. Sulla base delle ultime previsioni di Eurocontrol sul traffico aereo, del settembre 2020, si ritiene che nel febbraio 2021 il traffico aereo sarà inferiore del 50 % rispetto al febbraio 2020 (nell'ipotesi di un approccio non coordinato tra gli Stati membri all'introduzione di procedure operative e alla revoca delle restrizioni nazionali). Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, al 22 novembre 2020 i casi di COVID-19 registrati settimanalmente in Europa sono stati 1,77 milioni, pari al 44 % di tutti i casi al mondo, molti di più rispetto ai casi della primavera del 2020. In base ai dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il tasso di notifica dei casi a 14 giorni per lo Spazio economico europeo e il Regno Unito è in continuo aumento dall'estate del 2020. Secondo la relazione settimanale di sorveglianza del 22 novembre 2020 di quest'ultimo istituto, tale tasso ha toccato il valore di 549 (intervallo per paese: 58 - 1 186) ogni 100 000 abitanti.

(8) È ragionevole ritenere che la riduzione persistente del livello del traffico aereo sia il risultato dell'impatto della pandemia di COVID-19. In base ai dati disponibili sulla fiducia dei consumatori in seguito alla pandemia di COVID-19, mentre nell'aprile 2020 circa il 60 % degli intervistati ha indicato che probabilmente avrebbe incominciato a riutilizzare il trasporto aereo entro pochi mesi dopo la fine della pandemia, tale percentuale è scesa al 45 % nel giugno 2020. I dati disponibili dimostrano quindi chiaramente un nesso tra la pandemia di COVID-19 e la domanda di trasporto aereo da parte dei consumatori e non si sono verificati altri eventi che possano spiegare il calo della domanda di trasporto aereo.

(9) La relazione sintetica della Commissione dimostra anche che le restrizioni, le misure relative ai test e gli obblighi di quarantena introdotti a livello nazionale in maniera non coordinata dagli Stati membri in risposta al crescente numero di casi di COVID-19 in Europa a partire dalla metà di agosto, e spesso annunciati con brevissimo preavviso, hanno minato la fiducia dei consumatori e causato una diminuzione della domanda di trasporto aereo.

(10) Alla luce del livello estremamente basso di prenotazioni di volo, delle previsioni epidemiologiche e del traffico aereo di cui sopra, nonché dell'incertezza e dell'imprevedibilità delle misure nazionali volte a contenere la pandemia di COVID-19, è ragionevole ritenere che i bassi livelli di traffico aereo e di domanda da parte dei passeggeri attribuibili alla pandemia di COVID-19 persisteranno per tutto il 2021. Non si prevede un ritorno ai livelli di traffico pre-COVID prima di alcuni anni. È tuttavia ancora troppo presto per sapere se questa riduzione delle capacità continuerà dopo il 2021 a livelli altrettanto significativi.

(11) Le società che offrono servizi di assistenza a terra sono state duramente colpite dalla pandemia di COVID-19 e dalla conseguente riduzione del traffico aereo. La riduzione significativa del numero di voli dall'inizio della pandemia ha avuto un impatto negativo sui loro flussi di entrate derivanti dalla prestazione di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione. Diversi prestatori di servizi di assistenza a terra hanno quindi incontrato difficoltà finanziarie e molti di essi hanno già avviato procedure di ristrutturazione, hanno ricevuto un pacchetto di salvataggio statale o hanno cessato le attività.

(12) Sulla base delle previsioni relative al livello di traffico aereo per i prossimi mesi, è probabile che le condizioni di mercato nel settore dei servizi di assistenza a terra rimarranno difficili a causa del basso numero di voli previsto per il 2021. È probabile che la tendenza negativa del traffico aereo peggiori ulteriormente la grave situazione finanziaria dei prestatori di servizi di assistenza a terra, con il conseguente rischio di ulteriori fallimenti. In tali circostanze, è probabile che più prestatori di servizi di assistenza a terra di aeroporti aventi pochi prestatori debbano cessare la fornitura dei servizi di assistenza a terra prima dello scadere del periodo per cui sono stati selezionati. Ciò potrebbe comportare improvvise interruzioni dei servizi di assistenza a terra in tali aeroporti prima che possa essere selezionato un nuovo prestatore in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/67/CE.

(13) È pertanto opportuno prorogare il periodo di deroga di cui all'articolo 24 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.

(14) Al fine di evitare l'incertezza giuridica, in particolare per l'ente di gestione dell'aeroporto e l'autorità competente dello Stato membro, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 25 *bis* del regolamento (CE) n. 1008/2008 ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 24 *bis* del regolamento (CE) n. 1008/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE, per il periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, l'ente di gestione dell'aeroporto o l'autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei suddetti servizi per un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2021, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2115 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alle licenze di esercizio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 *ter*,

considerando quanto segue:

(1) La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.

(2) Tali circostanze, che sfuggono al controllo dei vettori aerei, determinano la cancellazione, volontaria o obbligata, di servizi aerei da parte dei vettori aerei.

(3) I vettori aerei dell'Unione continuano a fare fronte a gravi problemi di liquidità, tali da poter portare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a sospensioni o revoche delle licenze di esercizio o alla loro sostituzione con licenze provvisorie, senza che vi sia alla base una necessità economica strutturale. Il rilascio di una licenza temporanea potrebbe rappresentare per il mercato un segnale negativo sulla capacità di un vettore aereo di sopravvivere, che aggraverebbe problemi finanziari altrimenti temporanei.

(4) Con il regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) è stato consentito alle autorità competenti degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze di non revocare o sospendere la licenza di esercizio tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 nel caso in cui la verifica dei risultati finanziari sia stata effettuata durante tale periodo, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e vi sia la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi. Il regolamento (UE) 2020/696 ha inoltre conferito alla Commissione poteri delegati per prorogare il periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 9, paragrafo 1 *bis*.

(5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 *quater*, del regolamento (CE) n. 1008/2008, la Commissione ha presentato una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio il 13 novembre 2020.

(6) Nella relazione sintetica della Commissione viene sottolineato che, nonostante un aumento graduale tra aprile e agosto 2020, nel settembre 2020 i livelli del traffico aereo sono risultati nettamente più bassi rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019. Secondo i dati di Eurocontrol, il 25 novembre 2020 il traffico aereo è risultato inferiore del 63 % rispetto al 25 novembre 2019.

(7) Malgrado le difficoltà di prevedere accuratamente il percorso di ripresa dei livelli di traffico aereo, è ragionevole ritenere che questa situazione persisterà nel prossimo futuro e si protrarrà fino al dicembre 2021. Sulla base delle ultime previsioni di Eurocontrol sul traffico aereo, del settembre 2020, si ritiene che nel febbraio 2021 il traffico aereo sarà inferiore del 50 % rispetto al febbraio 2020 (nell'ipotesi di un approccio non coordinato tra gli Stati membri all'introduzione di procedure operative e alla revoca delle restrizioni nazionali). Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, al 22 novembre 2020 i casi di COVID-19 registrati settimanalmente in

([1]) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

([2]) Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di COVID-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).

Europa sono stati 1,77 milioni, pari al 44 % di tutti i casi al mondo, molti di più rispetto ai casi della primavera del 2020. In base ai dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il tasso di notifica dei casi a 14 giorni per lo Spazio economico europeo e il Regno Unito è in continuo aumento dall'estate del 2020. Secondo la relazione settimanale di sorveglianza del 22 novembre 2020 di quest'ultimo istituto, tale tasso ha toccato il valore di 549 (intervallo per paese: 58-1 186) ogni 100 000 abitanti.

(8) È ragionevole ritenere che la riduzione persistente del livello del traffico aereo sia il risultato dell'impatto della pandemia di COVID-19. In base ai dati disponibili sulla fiducia dei consumatori in seguito alla pandemia di COVID-19, mentre nell'aprile 2020 circa il 60 % degli intervistati ha indicato che probabilmente avrebbe incominciato a riutilizzare il trasporto aereo entro pochi mesi dopo la fine della pandemia, tale percentuale è scesa al 45 % nel giugno 2020. I dati disponibili dimostrano quindi chiaramente un nesso tra la pandemia di COVID-19 e la domanda di trasporto aereo da parte dei consumatori e non si sono verificati altri eventi che possano spiegare il calo della domanda di trasporto aereo.

(9) La relazione sintetica della Commissione dimostra anche che le restrizioni, le misure relative ai test e gli obblighi di quarantena introdotti a livello nazionale in maniera non coordinata dagli Stati membri in risposta al crescente numero di casi di COVID-19 in Europa a partire dalla metà di agosto, e spesso annunciati con brevissimo preavviso, hanno minato la fiducia dei consumatori e causato una diminuzione della domanda di trasporto aereo.

(10) Alla luce del livello estremamente basso di prenotazioni di voli, delle previsioni epidemiologiche e del traffico aereo di cui sopra e nonché dell'incertezza e dell'imprevedibilità delle misure nazionali volte a contenere la pandemia di COVID-19, è ragionevole ritenere che i bassi livelli di traffico aereo e di domanda da parte dei passeggeri attribuibili alla pandemia di COVID-19 persisteranno per tutto il 2021. Non si prevede un ritorno ai livelli di traffico pre-COVID prima di alcuni anni. È tuttavia ancora troppo presto per sapere se questa riduzione delle capacità continuerà dopo il 2021 a livelli altrettanto significativi.

(11) Livelli così bassi di traffico aereo e di domanda da parte dei passeggeri potrebbero determinare il persistere dei problemi di liquidità dei vettori aerei dell'Unione nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 e portare a sospensioni o revoche delle licenze di esercizio o alla loro sostituzione con licenze provvisorie senza che vi sia alla base una necessità economica strutturale.

(12) Purché non sussistano pericoli per la sicurezza e vi sia la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi, è pertanto opportuno consentire alle autorità competenti per il rilascio delle licenze di non sospendere o revocare la licenza di esercizio sulla base delle verifiche dei risultati finanziari effettuate durante il periodo di proroga tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Al termine di tale periodo, il vettore aereo dell'Unione dovrebbe essere soggetto alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

(13) Al fine di evitare l'incertezza giuridica, in particolare per le autorità preposte al rilascio delle licenze e gli operatori aerei, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 25 *ter* del regolamento (CE) n. 1008/2008 ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1008/2008, il paragrafo 1 *bis* è sostituito dal seguente:

«1*bis*. Sulla base delle verifiche di cui al paragrafo 1, effettuate tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, l'autorità competente per il rilascio delle licenze può decidere, prima della fine di tale periodo, di non sospendere o revocare la licenza di esercizio del vettore aereo dell'Unione purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi. Essa riesamina i risultati di tale vettore aereo dell'Unione al termine del periodo di dodici mesi e decide se sospendere o revocare la licenza di esercizio e rilasciare una licenza provvisoria a norma del paragrafo 1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2116 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* ATCC 9637 come additivo per mangimi destinati ai salmonidi e alla sua estensione per l'uso destinato ad altri pesci a pinna e che abroga il regolamento (CE) n. 244/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) La L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* ATCC 9637 è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 244/2007 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati ai salmonidi.

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* ATCC 9637 come additivo per mangimi destinati ai salmonidi. La domanda includeva una richiesta di modifica del nome del ceppo in *Escherichia coli* NITE SD 00268 ed era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento. Inoltre, a norma dell'articolo 7 di detto regolamento, nella domanda si chiedeva un'estensione dell'uso destinato ad altri pesci a pinne. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 18 marzo 2020 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte e se integrata a livelli appropriati al fabbisogno delle specie bersaglio, la L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* NITE SD 00268 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che, sebbene l'additivo in questione non sia un irritante per la pelle, non è stato possibile trarre conclusioni sulla possibilità che l'additivo sia tossico per inalazione, un irritante per gli occhi o un sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è un'efficace fonte dell'aminoacido istidina per le specie ittiche. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* NITE SD 00268 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* ATCC 9637 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 244/2007.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento (CE) n. 244/2007 della Commissione, del 7 marzo 2007, riguardante l'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per l'alimentazione animale (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 6).

([3]) EFSA Journal 2020;18(4):6072.

(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* ATCC 9637, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* ATCC 9637, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è rinnovata alle condizioni indicate nell'allegato.

Articolo 2

1. La L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* ATCC 9637 e le premiscele che la contengono, prodotte ed etichettate prima del 6 luglio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ai salmonidi.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 244/2007 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.									
3c351	-	L-istidina monocloridrato monoidrato	*Composizione dell'additivo* Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina *Caratterizzazione della sostanza attiva* L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con *Escherichia coli* NITE SD 00268 Formula chimica: $C_3H_3N_2$-CH_2-CH(NH_2)-COOH· HCl· H_2O Numero CAS: 5934-29-2 Numero EINECS: 211-438-9 *Metodo di analisi* (1) Per la quantificazione dell'istidina nell'additivo per mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione associata a rivelazione fotometrica (HPLC-UV) — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD). Per la quantificazione dell'istidina nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:	Pesci a pinne	-	-	-	1. La L-istidina monocloridrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni: — «La supplementazione con L-istidina monocloridrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell'animale di destinazione, che dipende dalla specie, dallo stato fisiologico dell'animale, dal livello di prestazione, dalle condizioni ambientali, dal livello di altri aminoacidi nell'alimentazione e dal livello di oligoelementi essenziali quali il rame e lo zinco.»; — il tenore di istidina.	6 gennaio 2031

			— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F). Per la quantificazione dell'istamina nell'additivo per mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione associata a rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV).					4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto oculare e cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.	

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2117 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 con il nuovo nome «lievito al selenio *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399» come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 900/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) La selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione ([2]).

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, classificato nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 7 maggio 2020 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. La prova dell'efficacia dell'additivo su cui si basava l'autorizzazione iniziale vale anche per una procedura di rinnovo. L'Autorità ha infine raccomandato di modificare il nome dell'additivo. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 900/2009.

(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) Regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 12).
([3]) *EFSA Journal 2020*;18(5):6144.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

1. La selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 e le premiscele che contengono tale additivo, prodotte ed etichettate prima del 6 luglio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 900/2009 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Selenio in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.									
3b812	—	Lievito al selenio *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399, inattivato	Composizione dell'additivo Preparazione di selenio organico: tenore di selenio: da 2 000 a 3 500 mg Se/kg selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio selenometionina > 63 % del totale di selenio Caratterizzazione della sostanza attiva Selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 Formula chimica: $C_5H_{11}NO_2Se$ *Metodo di analisi* (1) Per la determinazione della selenometionina nell'additivo per mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelatore UV (RP-HPLC-UV) o — cromatografia liquida ad alta prestazione e spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (HPLC-ICP-MS) dopo digestione proteolitica tripla. Per la determinazione del selenio totale nell'additivo per mangimi: — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o — spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP/MS). Per la determinazione del selenio totale in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:	Tutte le specie	-		0,50 (totale)	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. 4. Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.	6 gennaio 2031

			— spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HGAAS) dopo digestione a microonde (EN 16159:2012).						

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2118 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 514/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Il *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione ([2]).

(3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

(4) Nel parere del 25 maggio 2020 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti che l'additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha concluso che il *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che non è un irritante per la pelle e per gli occhi, ma che è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.

(5) La valutazione del *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite all'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 514/2010.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all'autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* (DSM 16244) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 42).

([3]) EFSA Journal 2020;18(6):6166.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 514/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2101	*Pediococcus pentosaceus* DSM 16244	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo. *Caratterizzazione della sostanza attiva* *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 *Metodo di analisi* (1) — Per il conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15786). — Per l'identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie e guanti.	6.1.2031

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2119 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Il preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione ([2]) e a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, a tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e a suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domesticus* dal regolamento (UE) n. 849/2012 della Commissione ([3]).

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, chiedendo che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 17 marzo 2020 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un potenziale irritante per la pelle e per gli occhi nonché un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.

(5) La valutazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 3).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e per suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domesticus* (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 8).

([4]) EFSA Journal 2020;18(4):6063.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi, è opportuno abrogare i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012.

(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

I regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 sono abrogati.

Articolo 3

Il preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina di cui ai regolamento (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale additivo, prodotte ed etichettate prima del 6 gennaio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di additivo nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento).									
4d3	Vetagro SpA	Preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina protetti	*Composizione dell'additivo* Preparato di microperle protette contenenti acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina nelle seguenti quantità minime: Acido citrico: 25 g/100 g Timolo: 1,7 g/100 g Acido sorbico: 16,7 g/100 g Vanillina: 1 g/100 g	Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova Tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova	-	200	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Le istruzioni per l'uso devono recare la seguente indicazione: «Il tenore massimo totale delle diverse fonti di acido citrico e acido sorbico nel mangime completo non deve essere superato». 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele: irritante per gli occhi e la pelle nonché sensibilizzante della pelle. Se questi rischi non possono essere	6.1.2031
			Caratterizzazione della sostanza attiva Acido citrico $C_6H_8O_7$ (purezza ≥ 99,5 %) acido 2-idrossi-1,2,3-propantricarbossilico, Numero CAS: 77-92-9 anidro Acido sorbico $C_6H_8O_2$ (purezza ≥ 99,5 %) acido 2,4-esadienoico, Numero CAS: 110-44-1 Timolo (purezza ≥ 98 %) 5-metil-2-(1-metiletil)fenolo, Numero CAS: 89-83-8 Vanillina (purezza ≥ 99,5 %) 4-idrossi-3-metossibenzaldeide, Numero CAS: 121-33-5	Tutte le specie suine minori (svezzate)		1 000			
			Metodo di analisi [1] Per la determinazione dell'acido sorbico e del timolo nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:		-				

			— cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione UV/a serie di diodi (RP-HPLC-UV/DAD). Per la determinazione dell'acido citrico nell'additivo e nelle premiscele: — cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione UV/a serie di diodi (RP-HPLC-UV/DAD). Per la determinazione dell'acido citrico negli alimenti per animali: — determinazione enzimatica del tenore di acido citrico — metodo spettrometrico con NADH (nicotinammide adenina dinucleotide ridotto).					eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

[1] Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2120 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 per quanto riguarda l'autorizzazione di un preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o la modifica di tale autorizzazione.

(2) L'impiego di un preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi è stato autorizzato per tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione ([2]).

(3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di esprimere un parere per confermare se l'autorizzazione del preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi sia ancora conforme alle condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, data una modifica dei termini di tale autorizzazione. La modifica riguarda l'attuale autorizzazione per l'utilizzo dell'additivo come antiagglomerante nei mangimi complementari. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.

(4) Nei pareri del 30 ottobre 2014 ([3]), 10 settembre 2015 ([4]) e 20 marzo 2020 ([5]) l'Autorità ha concluso che la modifica proposta dei termini dell'autorizzazione del preparato di montmorillonite-illite non modifica le precedenti conclusioni secondo cui l'additivo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che la polvere generata durante la normale manipolazione dell'additivo può esporre l'insieme delle vie respiratorie degli utilizzatori a sostanze nocive (silice cristallina) per cui non sono stati individuati livelli sicuri di esposizione e che, in assenza di dati sugli effetti per la pelle e per gli occhi, essa deve essere considerata un irritante della pelle e degli occhi nonché un potenziale sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è efficace come antiagglomerante. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Dalla valutazione della modifica proposta dell'autorizzazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi (GU L 303 del 10.11.2016, pag. 7).

([3]) EFSA Journal 2014;12(11):3904

([4]) EFSA Journal 2015;13(9):4237

([5]) EFSA Journal 2020;18(5):6095.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 la voce relativa all'additivo montmorillonite-illite recante il numero di identificazione 1g557 è sostituita dalla seguente:

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: leganti.								
«1g557	Montmorillonite-illite	**Composizione dell'additivo** Preparato di uno strato misto del minerale argilloso montmorillonite-illite: filosilicati ≥ 75 %. **Caratterizzazione della sostanza attiva** Filosilicati ≥ 75 %: ≥ 35 % montmorillonite-illite (dilatabile) ≥ 30 % illite/muscovite ≤ 15 % caolinite (non dilatabile) Quarzo ≤ 20 % Ferro (strutturale) 3,6 % (media) Esente da amianto **Metodo di analisi** (1) Per la determinazione nell'additivo per mangimi: — diffrazione dei raggi X (XRD) — spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).	Tutte le specie animali	-	10 000	20 000	1. Le istruzioni per l'uso devono indicare quanto segue: — «Evitare l'uso simultaneo di macrolidi somministrati per via orale»; — «Evitare inoltre per il pollame l'uso simultaneo con la robenidina». 2. Per il pollame: l'uso simultaneo per via orale con i coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato quando il livello di montmorillonite-illite supera i 10 000 mg/kg di mangime completo. 3. L'etichetta dell'additivo e delle premiscele che lo contengono deve recare la seguente indicazione: «L'additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)». 4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al	30 novembre 2026»

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. 5. Il tenore totale delle varie fonti di montmorillonite-illite nel mangime completo non deve superare il livello massimo consentito pari a 20 000 mg/kg di mangime completo.	

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiagglomeranti.								
«1g557	Montmorillonite-illite	**Composizione dell'additivo** Preparato di uno strato misto del minerale argilloso montmorillonite-illite: filosilicati ≥ 75 %. **Caratterizzazione della sostanza attiva** Filosilicati ≥ 75 %: ≥ 35 % montmorillonite-illite (dilatabile) ≥ 30 % illite/muscovite ≤ 15 % caolinite (non dilatabile) Quarzo ≤ 20 % Ferro (strutturale) 3,6 % (media) Esente da amianto **Metodo di analisi** ([1]) Per la determinazione nell'additivo per mangimi: — diffrazione dei raggi X (XRD) — spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).	Tutte le specie animali	-	-	20 000	1. Le istruzioni per l'uso devono indicare quanto segue: — «Evitare l'uso simultaneo di macrolidi somministrati per via orale»; — «Evitare inoltre per il pollame l'uso simultaneo con la robenidina». 2. L'additivo deve essere utilizzato a un livello minimo di: — 10 000 mg/kg quando è utilizzato come antiagglomerante direttamente nei mangimi complementari; — 20 000 mg/kg quando è utilizzato come antiagglomerante nei mangimi completi. 3. Per il pollame: l'uso simultaneo per via orale con i coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato. 4. L'etichetta dell'additivo e delle premiscele che lo contengono deve recare la seguente indicazione: «L'additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)». 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere	30 novembre 2026»

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. 6. Il tenore totale delle varie fonti di montmorillonite-illite nel mangime completo non deve superare il livello massimo consentito pari a 20 000 mg/kg di mangime completo.	

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2121 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 32854 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, agli uccelli ornamentali, ai suinetti, ai suini da ingrasso, alle scrofe e alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate tre domande di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) Le domande riguardano l'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 32854 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, agli uccelli ornamentali, ai suinetti, ai suini da ingrasso, alle scrofe e alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».

(4) Nei pareri del 7 maggio 2020 ([2]), 25 maggio 2020 ([3]) e 1º luglio 2020 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 32854 non ha un'incidenza negativa sulla salute di nessuna specie di pollame, degli uccelli ornamentali, dei suinetti, dei suini da ingrasso, delle scrofe e delle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. È stato inoltre concluso che l'additivo dovrebbe essere considerato un irritante per gli occhi e un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha concluso che l'additivo è efficace come additivo zootecnico nel migliorare la digeribilità dei regimi alimentari in tutte le specie di pollame, negli uccelli ornamentali, nei suinetti, nei suini da ingrasso, nelle scrofe e nelle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 32854 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) EFSA Journal 2020;18(5):6141.
([3]) EFSA Journal 2020;18(6):6161.
([4]) EFSA Journal 2020;18(7):6204.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a32	Huvepharma EOOD	6-fitasi (EC 3.1.3.26)	**Composizione dell'additivo** Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da *Komagataella phaffii (DSM 32854)* con un'attività minima di: 5 000 FTU [1]/g in forma granulare 5 000 FTU/g in forma rivestita 5 000 FTU/g in forma liquida **Caratterizzazione della sostanza attiva** 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta mediante fermentazione con *Komagataella phaffii DSM 32854* **Metodo di analisi** [2] Per la quantificazione dell'attività della fitasi nell'additivo per mangimi: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.4. — Per la quantificazione dell'attività della fitasi nelle premiscele: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.3.	— Tutte le specie di pollame — Uccelli ornamentali — Suinetti — Suini da ingrasso — Scrofe — Specie suine minori da ingrasso o da riproduzione	-	250 FTU	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	6.1.2031

			— Per la quantificazione dell'attività della fitasi nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - EN ISO 30024.						

[1] 1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico dal fitato di sodio al minuto in condizioni di reazione di pH 5,5 e 37 °C.
[2] Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2122 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2021 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ([2]), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 ([3]) («l'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([4]) («l'accordo SEE»), modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli ([5]), fissano il regime di scambi tra l'Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

(2) Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con il codice NC 2202 90 10.

(3) Dal 1º gennaio 2017 il codice NC 2202 90 è stato sostituito dai codici NC 2202 91 00 e 2202 99. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99.

(4) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ([6]) («l'accordo in forma di scambio di lettere») sospende temporaneamente il regime di franchigia applicato in base al protocollo n. 2 ai prodotti di cui ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero) sostituiti dai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni in franchigia doganale di tali merci originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio.

(5) L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che ai prodotti in questione sia concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione, se il contingente tariffario non sia stato esaurito entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

([1]) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
([2]) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.
([3]) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.
([4]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
([5]) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.
([6]) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(6) Dai dati forniti alla Commissione risulta che il contingente annuale per il 2020 per i prodotti in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione ([7]), non era stato esaurito entro il 31 ottobre 2020. È quindi opportuno concedere ai prodotti in questione un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.

(7) La sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia non dovrebbe pertanto applicarsi per l'anno 2021.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, alle merci originarie della Norvegia che figurano nell'allegato è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione.

2. Alle merci che figurano nell'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che apre un contingente tariffario per l'anno 2020 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 66).

ALLEGATO

Merci originarie della Norvegia alle quali è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci
09.0709	2202 10 00		— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
	ex 2202 91 00	10	— Birra non alcolica contenente zucchero
	ex 2202 99 11	11 19	— Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
	ex 2202 99 15	11 19	— Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 della tariffa doganale comune, di cereali di cui al capitolo 10 della tariffa doganale comune o di semi di cui al capitolo 12 della tariffa doganale comune, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
	ex 2202 99 19	11 19	— Altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/2123 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2020

che concede alla Repubblica federale di Germania e al Regno di Danimarca una deroga per «Kriegers Flak combined grid solution» a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 7948]

(I testi in lingua danese e tedesca e sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica ([1]), «regolamento Mercato energia elettrica», in particolare l'articolo 64,

dopo aver informato gli Stati membri della richiesta,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Il 1º luglio 2020 le autorità danesi e tedesche hanno presentato alla Commissione europea una richiesta di deroga per il progetto «Kriegers Flak combined grid solution» (soluzione di rete combinata Kriegers Flak, in appresso «KF») a norma dell'articolo 64 del regolamento Mercato energia elettrica.

(2) Il 7 luglio la Commissione europea ha pubblicato la richiesta di deroga sul suo sito web ([2]) e ha invitato gli Stati membri e i portatori di interessi a presentare osservazioni entro il 31 agosto 2020. Gli Stati membri sono stati informati in merito alla presentazione di una richiesta di deroga e alla possibilità di formulare osservazioni anche nella riunione del gruppo «Energia» del Consiglio del 13 luglio 2020.

2. IL PROGETTO «KRIEGERS FLAK COMBINED GRID SOLUTION»

(3) L'area geografica denominata Kriegers Flak consiste in un banco nel Mar Baltico che si estende nelle zone economiche di Danimarca, Germania e Svezia. Per effetto del banco le acque sono relativamente poco profonde e nel 2007 la Danimarca, la Germania e la Svezia erano tutte interessate allo sviluppo di parchi eolici nella zona. Inizialmente i gestori di sistemi di trasmissione (transmission system operator, TSO) di tutti e tre gli Stati membri hanno valutato la possibilità di istituire un progetto comune che collegasse le opere intraprese nell'area. A partire dal 2010 il progetto di costruzione di un parco eolico connesso a due paesi (un cosiddetto «progetto ibrido») è stato perseguito solo dai gestori di sistema danesi e tedeschi.

(4) Secondo la richiesta di deroga, KF è stato concepito come progetto ibrido per poter aumentare l'uso delle connessioni tra i parchi eolici e le rispettive reti onshore, mettendo a disposizione degli scambi interzonali la capacità così ottenuta quando non era completamente utilizzata per trasportare verso la terraferma l'energia elettrica generata dai parchi eolici.

([1]) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.
([2]) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/derogation_decisions2020v1.pdf

(5) Alla fine del 2010 Energinet.dk (il TSO danese) e 50Hertz (il TSO tedesco per quest'area) hanno firmato una convenzione di sovvenzione per un contributo di 150 milioni di EUR a carico del programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, EEPR). Nel 2013 KF è stato anche inserito nel primo elenco dei progetti di interesse comune (PIC) allegato al regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione ([3]). La concezione del progetto KF, compreso l'aspetto concernente il previsto trattamento dei flussi di energia elettrica in caso di congestione («gestione della congestione»), è stata oggetto di intense discussioni con i regolatori nazionali dell'energia interessati e ha preso forma anche nei contatti con la Commissione europea.

(6) Nel complesso il progetto KF combina i seguenti elementi (cfr. anche la figura 1 sottostante):

a) i parchi eolici Baltico 1 e Baltico 2, entrambi situati in acque tedesche del Mar Baltico. Baltico 1 è entrato in funzione nel 2011 e ha una capacità di 48 MW. Baltico 2 è entrato in funzione nel 2015 e ha una capacità di 288 MW;

b) il parco eolico denominato anch'esso Kriegers Flak, situato in acque danesi del Mar Baltico, la cui messa in servizio, con una capacità di 600 MW è prevista per il 2022;

c) le connessioni di rete dai parchi eolici tedeschi alla costa tedesca, con una capacità di circa 400 MW in corrente alternata a 150 kV su una distanza di 136 km, messe in esercizio rispettivamente nel 2011 e nel 2015;

d) la connessione di rete dal parco eolico danese alla costa danese (nella zona di offerta Danimarca 2), con una capacità di 680 MW in corrente alternata a 220 kV su una distanza di 77-80 km, messa in esercizio nel 2019;

e) una stazione di conversione back to back a Bentwisch, Germania, che connette in modo asincrono le aree sincrone nordica e continentale;

f) due cavi a corrente alternata ad alta tensione che collegano i parchi eolici Kriegers Flak e Baltico 2, con una capacità di 400 MW su una distanza di 24,5 km;

g) per collegare Kriegers Flak e Baltico 2, entrambe le piattaforme offshore hanno dovuto essere ampliate;

h) una centrale di controllo del funzionamento dell'interconnettore (master controller for interconnector operation, MIO). La MIO controlla il flusso del carico attraverso la stazione di conversione back to back in tempo reale, attiva gli scambi compensativi in caso di congestione dovuta a una produzione eolica superiore a quella stimata, attiva la riduzione della capacità dei parchi eolici offshore ove necessario come misura di ultima istanza, e adatta i valori di setpoint per la tensione e la potenza reattiva nella stazione back to back per garantire la stabilità della tensione. Esso prevede inoltre, su base oraria, la capacità di trasmissione rimanente da mettere a disposizione del mercato.

(7) Tra gli elementi di cui sopra, la richiesta di deroga non considera i parchi eolici come formalmente appartenenti al progetto KF (che pertanto è considerato limitato agli elementi della rete di trasmissione da c) a h)].

([3]) Regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee relativamente all'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 28).

Figura 1

Mappa dell'area del progetto KF e principali elementi del sistema

(8) Inoltre solo gli elementi da e) a h) riguardano direttamente la «combinazione» delle reti nazionali. Solo questi elementi (indicati come «elementi KF» nelle figure 1 e 2) sono stati pertanto cofinanziati da fondi dell'UE.

Figura 2

Elementi della soluzione di rete combinata KF

3. LE DEROGHE RICHIESTE

(9) Tutte le deroghe richieste mirano ad allocare la capacità del sistema KF al confine tra le zone di offerta Danimarca 2 (DK2) e Germania-Lussemburgo (DE-LU) in via prioritaria ai parchi eolici offshore direttamente connessi al sistema KF.

(10) I richiedenti chiedono di derogare, per il sistema KF, a una serie di obblighi descritti di seguito, tutti relativi alla capacità minima disponibile per gli scambi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica.

3.1. **Articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica**

(11) L'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica dispone che «i gestori dei sistemi di trasmissione non limitano il volume della capacità di interconnessione che deve essere messa a disposizione dei partecipanti per risolvere un problema di congestione sorto all'interno della loro zona di offerta o come strumento di gestione dei flussi risultanti da transazioni interne alle zone di offerta». Questo paragrafo si considera rispettato quando, per i confini in cui è utilizzato un approccio fondato sulla capacità di trasmissione netta coordinata, è disponibile per lo scambio interzonale almeno il 70 % della capacità di trasmissione, rispettando i limiti di sicurezza operativa a seguito della deduzione delle contingenze, come stabilito a norma degli orientamenti in materia di allocazione di capacità e di gestione delle congestioni. Le autorità tedesche e danesi chiedono che tale percentuale minima non si applichi alla capacità di trasmissione complessiva, nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa a seguito della deduzione delle contingenze, ma si applichi invece solo alla capacità rimanente dopo aver dedotto tutta la capacità prevedibilmente necessaria per la trasmissione a terra dell'energia prodotta dai parchi eolici connessi al sistema KF («capacità residua»).

(12) Se quindi su una capacità di trasmissione di 400 MW una quota di 320 MW è già utilizzata per il trasporto a terra dell'energia eolica, in base alla richiesta di deroga solo 80 MW sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 8. Di conseguenza secondo le autorità tedesche e danesi il fatto di mettere a disposizione per gli scambi interzonali almeno il 70 % degli 80 MW dovrebbe essere ritenuto sufficiente per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica. La capacità dedotta dalla capacità totale prima di calcolare la capacità minima resa disponibile per gli scambi nell'orizzonte temporale del giorno prima si basa sulle previsioni di produzione di energia eolica del giorno prima realizzate da entrambi i TSO. La capacità inutilizzata dopo l'allocazione della capacità del giorno prima è messa a disposizione sul mercato infragiornaliero.

(13) Va notato che tale approccio, come spiegato nella richiesta, è attualmente incluso nella metodologia di calcolo della capacità della regione di calcolo della capacità Hansa per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero. Il progetto Kriegers Flak rientra nella regione di calcolo della capacità Hansa la cui metodologia di calcolo della capacità è stata concordata tra le autorità nazionali di regolazione il 16 dicembre 2018. La metodologia di calcolo della capacità della regione Hansa per il mercato a termine e una metodologia aggiornata per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero non hanno ancora potuto essere concordate tra le competenti autorità nazionali di regolazione della regione, in particolare perché non è stato possibile trovare un accordo sull'approccio per il calcolo della capacità dell'interconnettore Kriegers Flak. Il termine per il raggiungimento di un accordo è stato quindi prorogato, nell'auspicio di ottenere chiarezza tramite la presente procedura di deroga ([4]).

3.2. **Articoli 12, 14, 15 e 16 del regolamento Mercato energia elettrica**

(14) Gli articoli 12, 14, 15 e 16 del regolamento Mercato energia elettrica fanno riferimento in diversi casi al livello minimo di capacità disponibile di cui all'articolo 16, paragrafo 8. Le autorità tedesche e danesi chiedono una deroga affinché il livello minimo di capacità indicato in tali articoli rifletta il livello minimo come calcolato sopra, ossia il 70 % della capacità residua.

(15) La Commissione non ritiene che si tratti di richieste di deroga distinte. È importante sottolineare che l'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento Mercato energia elettrica non consente deroghe all'articolo 12 dello stesso regolamento. Tuttavia nella misura in cui una deroga all'articolo 16, paragrafo 8, comporti un calcolo diverso del livello minimo di capacità, tutti i riferimenti a tale valore minimo nel regolamento devono essere intesi come riferimenti al valore stabilito nella decisione di deroga.

([4]) Cfr. ACER decision 6/2020 of 7 February 2020 on the request of the regulatory authorities of the Hansa capacity calculation region to extend the period for reaching an agreement on the long-term capacity calculation methodology, https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2006-2020%20on%20extension%20Hansa_LT_CCM.pdf

3.3. **Codici di rete e orientamenti**

(16) Sulla base della richiesta, occorre tener conto della deroga anche nei rispettivi processi di calcolo della capacità a norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione ([5]) che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione («regolamento CACM»), del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione ([6]) che stabilisce orientamenti in materia di allocazione di capacità a termine («regolamento FCA») e del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione ([7]) che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico («regolamento Bilanciamento»). Le richieste di deroghe alle metodologie adottate a norma dei suddetti regolamenti della Commissione non sono considerate richieste distinte bensì intrinsecamente collegate alla richiesta di deroga al regolamento Mercato energia elettrica. Nella misura in cui, in virtù di una deroga, una disposizione del regolamento Mercato energia elettrica non si applica, del tutto o in parte, a un progetto, non sono applicabili nemmeno le metodologie adottate a norma della legislazione di livello inferiore che fanno riferimento alla rispettiva disposizione del regolamento Mercato energia elettrica o che hanno in essa la loro base giuridica.

(17) La richiesta di deroga stabilisce inoltre che la riserva di capacità nel mercato a lungo termine si basa sulla capacità residua dopo aver dedotto la capacità di energia eolica installata. La riserva di capacità negli altri periodi rilevanti di mercato si basa sulla capacità residua a seguito della deduzione dell'immissione di energia eolica prevista. Sebbene la richiesta affermi che in tutti i periodi rilevanti di mercato si eviterà di applicare misure di riduzione ai parchi eolici offshore (che si intendono riferite unicamente ai parchi eolici Baltico 1 e 2 e Kriegers Flak) causate dalla riserva di capacità transfrontaliera per gli scambi interzonali, la Commissione ritiene che tale richiesta sia la conseguenza intenzionale delle altre deroghe richieste e dell'approccio descritto per il calcolo e l'allocazione della capacità, e non una richiesta di deroga distinta. In particolare la richiesta indica espressamente che la capacità allocata sia fissa, ragion per cui la capacità di trasmissione allocata non sarà ridotta per impedire di applicare una riduzione ai parchi eolici offshore.

3.4. **Durata della deroga richiesta**

(18) La richiesta chiede che la deroga entri in vigore con la messa in servizio di KF prevista per il terzo trimestre del 2020 e si applichi «fintanto che i parchi eolici Baltico 1, Baltico 2 e Kriegers Flak sono connessi a KF». Successivamente fa riferimento a una limitazione temporale: «intanto che questi parchi eolici offshore sono operativi e connessi al sistema.

(19) La Commissione ritiene che quanto sopra si riferisca ai parchi eolici già esistenti o, per quanto riguarda il parco eolico Kriegers Flak, la cui entrata in servizio è prevista nel prossimo futuro. Nel caso di nuovi parchi eolici, anche come investimenti ulteriori negli impianti esistenti, la produzione prevista non sarebbe dedotta dalla capacità totale di trasmissione prima di calcolare la capacità residua.

4. **OSSERVAZIONI RICEVUTE DURANTE IL PERIODO DI CONSULTAZIONE**

(20) Nel corso della consultazione la Commissione ha ricevuto osservazioni da cinque diversi portatori di interessi e da uno Stato membro:

— quattro contributi su sei erano favorevoli o almeno esprimevano comprensione per la deroga richiesta, anche se due di essi ne hanno chiesto chiare limitazioni temporali, in un caso ai fini di un rapido adeguamento del progetto al quadro normativo dell'UE. Un altro contributo non ha formulato osservazioni sulla richiesta di deroga in sé, mentre il sesto ha presentato argomenti a favore del respingimento della deroga o, come seconda scelta, della definizione di un termine temporale breve;

— per quanto riguarda la durata della possibile deroga, dei quattro contributi a favore della sua concessione, due sostenevano che dovesse coprire l'intera durata di vita dei parchi eolici connessi, mentre uno chiedeva che fosse specificata senza però proporre una data concreta e un altro chiedeva che fosse temporanea, indicando un termine di cinque anni, nella prospettiva di sviluppare una zona d'offerta offshore per KF;

([5]) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

([6]) Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

([7]) Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

— cinque dei sei contributi hanno sottolineato che, sebbene una decisione di deroga ad hoc (condizionale) possa essere giustificata in considerazione delle caratteristiche uniche del caso in questione, le deroghe non sono un'alternativa adeguata alla definizione di un quadro normativo più ampio per garantire una soluzione normativa duratura. Una simile soluzione normativa non solo sarebbe utile per futuri progetti ibridi, ma potrebbe anche consentire di sostituire la deroga dopo un certo periodo di tempo necessario per concordare il trattamento normativo e un'eventuale rinegoziazione dei contratti di KF. Il sesto contributo ha riconosciuto che sono state apportate modifiche al quadro, ma ha sottolineato che i progetti a lungo termine devono mettere in conto determinate modifiche normative nell'arco della loro durata;

— per quanto riguarda il contenuto di una soluzione normativa che si auspica duratura, ma che non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione di deroga, due contributi sottolineano che il sostegno dovrebbe essere fornito direttamente in base a criteri di mercato (ad esempio mediante aste) piuttosto che indirettamente attraverso l'innalzamento artificiale dei prezzi dell'energia elettrica o un trattamento particolare in termini di gestione, come il dispacciamento prioritario e l'esenzione dalla responsabilità del bilanciamento. Un contributo entra in maggior dettaglio, dicendosi a favore della costituzione di zone di offerta offshore come soluzione promettente che in futuro potrebbe essere applicata anche al progetto KF e sottolineando che l'assetto del mercato non dovrebbe differenziare tra produzione onshore e offshore, pur riconoscendo la necessità di valutare più approfonditamente gli effetti distributivi delle zone di offerta offshore.

5. **VALUTAZIONE**

(21) A norma dell'articolo 64 del regolamento Mercato energia elettrica, è possibile concedere una deroga alle pertinenti disposizioni degli articoli 3 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4, degli articoli 9, 10 e 11, degli articoli da 14 a 17, degli articoli da 19 a 27, degli articoli da 35 a 47 e dell'articolo 51 del regolamento purché gli Stati membri (in questo caso Danimarca e Germania) possano dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di piccoli sistemi isolati e piccoli sistemi connessi.

(22) Salvo nel caso delle regioni ultraperiferiche, la deroga è limitata nel tempo ed è soggetta alle condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l'integrazione con il mercato interno dell'energia elettrica.

(23) Infine la deroga mira a garantire di non ostacolare la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell'energia, l'elettromobilità e la gestione della domanda.

5.1. **Piccolo sistema isolato o piccolo sistema connesso**

(24) Il regolamento Mercato energia elettrica non prevede deroghe automatiche generalizzate per i piccoli sistemi connessi o isolati. Il regolamento presuppone pertanto che, nonostante la grande varietà di dimensioni e caratteristiche tecniche dei sistemi elettrici nell'UE, tutti questi sistemi possano e debbano essere gestiti in linea con l'intero quadro normativo.

(25) Questa supposizione può tuttavia essere confutata e pertanto, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento Mercato energia elettrica, è possibile derogare all'applicazione di talune disposizioni del regolamento purché gli Stati membri dimostrino, tra l'altro, che l'applicazione di tali disposizioni ai piccoli sistemi isolati potrebbe causare seri problemi, in particolare dovuti alle condizioni geografiche o ai profili della domanda tipici di questi sistemi. Questo vale ad esempio nel caso di alcune isole del Mediterraneo piccole e isolate, caratterizzate da una domanda molto bassa in inverno e da un aumento significativo della domanda durante brevi stagioni turistiche ([8]).

(26) Oltre ai sistemi *isolati*, il regolamento Mercato energia elettrica prevede la possibilità di concedere deroghe anche ai piccoli sistemi *connessi*. Si pone quindi la questione di che cosa costituisca un *sistema* ai sensi dell'articolo 64 del regolamento Mercato energia elettrica. Ad oggi tutte le decisioni della Commissione che concedono deroghe per i sistemi isolati riguardano isole. Il fatto che l'unico sistema esplicitamente menzionato all'articolo 64 sia quello di Cipro, un'isola il cui sistema di trasmissione non è attualmente connesso ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri, indica che le isole erano probabilmente tra i casi che il legislatore aveva in mente nello stabilire la possibilità di deroga per i piccoli sistemi isolati o connessi.

([8]) Cfr. decisione (UE) 2014/536 della Commissione, del 14 agosto 2014, che concede alla Repubblica ellenica una deroga a talune disposizioni della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 12).

(27) Il termine «sistema» in sé non è definito né dal regolamento Mercato energia elettrica né dalla direttiva Mercato energia elettrica. L'articolo 2 della direttiva Mercato energia elettrica tuttavia definisce, rispettivamente ai punti 42 e 43, i termini «piccolo sistema isolato» e «piccolo sistema connesso»: con piccolo sistema isolato s'intende «ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi», e con piccolo sistema connesso s'intende «ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove più del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi».

(28) In primo luogo, entrambe le definizioni presuppongono che il sistema sia qualcosa al cui interno possa essere misurato e definito un consumo di energia elettrica. In secondo luogo si tratta di qualcosa che può essere interconnesso con altri sistemi. All'articolo 2, punto 39, della direttiva (diversamente dal regolamento) il termine «interconnettore» è definito anche «apparecchiatura per collegare le reti elettriche». Alla luce di quanto precede, è chiaro che il «sistema» deve essere qualcosa che i) possa includere punti di consumo e ii) possa essere collegato ad altri sistemi mediante cavi elettrici. Ciò sembra escludere che si consideri un sistema unico l'insieme di vari sistemi sovrapposti e intrecciati, al contrario un sistema deve essere chiaramente separabile da un altro. La separazione più chiara, e anche quella utilizzata finora nella prassi della Commissione ([9]), è data da un elemento topologico che s'interpone tra una zona geografica a un'altra, come un mare che separa un'isola da altre isole e dal continente o le montagne. È inoltre evidente che un «sistema» deve essere tenuto insieme da qualcosa e non può essere costituito da vari elementi completamente indipendenti e scollegati, ragion per cui una catena di isole separate e non interconnesse non costituisce un sistema unico, bensì sistemi diversi.

(29) Nel caso di specie, l'area connessa dai cavi facente parte di KF si trova in mezzo al mare. I parchi eolici Baltico 2 e Kriegers Flak sono situati sul banco di Kriegers Flak o nelle sue vicinanze, mentre il parco eolico Baltico 1 è situato tra il banco e la costa tedesca. I parchi eolici sono quindi chiaramente separati dal continente dal Mar Baltico, che però li separa anche l'uno dall'altro. La loro interconnessione mediante cavi non è diversa dalla loro connessione ai sistemi continentali.

(30) Il sistema KF tuttavia costituisce un'entità tenuta insieme dalla gestione congiunta tramite la MIO. Questa centrale di controllo funge per molti versi da gestore distinto di sistema, che calcola autonomamente la capacità, propone azioni correttive in caso di congestione, adotta misure per garantire la stabilità della tensione e acquista servizi di scambi compensativi, anche se sotto la supervisione dei gestori di sistema, i due TSO proprietari degli elementi di rete. Il KF è quindi *separato da altri sistemi dal mare* e *si configura come sistema unico imperniato su una struttura operativa comune e una funzione operativa comune*. Inoltre non si sovrappone ad altri sistemi e non si potrebbe neppure sostenere che i singoli parchi eolici formino sistemi separati. Nessuno dei due TSO può controllare in via unilaterale gli elementi del sistema KF.

(31) L'infrastruttura di rete combinata KF costituisce pertanto, insieme ai parchi eolici collegati, un sistema ai sensi dell'articolo 64 del regolamento.

(32) KF è anche chiaramente un «piccolo» sistema. Per i sistemi di recente creazione ovviamente è escluso il riferimento al consumo nel 1996, anno di riferimento che risale ancora alla prima direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sull'energia elettrica, dove però la soglia era di 2 500 GWh, ed è stato successivamente mantenuto come punto di riferimento per evitare che i sistemi cambiassero status in funzione dell'evoluzione dei dati relativi al consumo annuo.

([9]) Cfr. decisione 2004/920/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, relativa alla deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'arcipelago delle Azzorre (GU L 389, del 30.12.2004, pag. 31); decisione 2006/375/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE relativamente all'arcipelago di Madera (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 35); decisione 2006/653/CE della Commissione, del 25 settembre 2006, che concede alla Repubblica di Cipro una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72); decisione 2006/859/CE della Commissione, del 28 novembre 2006, che concede a Malta una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 32) e decisione (UE) 2014/536 della Commissione, del 14 agosto 2014, che concede alla Repubblica ellenica una deroga a talune disposizioni della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 12).

([10]) Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20).

(33) Una volta che un nuovo sistema è stato completato ed è divenuto pienamente operativo, per determinare se si tratta di un «piccolo sistema» occorre utilizzare come base di riferimento il suo consumo in quel momento. Applicando questo criterio a KF si riscontra che, con un consumo totale comprensivo delle perdite di rete stimato a circa 90 GWh, il sistema non ha un consumo significativo, né è previsto un aumento significativo (ad esempio attraverso la produzione di idrogeno) nel prossimo futuro. Il consumo di cui all'articolo 2, punti 42 e 43, della direttiva potrebbe suggerire che la nozione di «piccoli sistemi» sia collegata al consumo «umano» e quindi limitata alle isole abitate, ma la Commissione è del parere che la mancanza di una domanda domestica o industriale non esclude un sistema dall'essere considerato «piccolo». Inoltre poiché non è stabilita una soglia minima il requisito del consumo umano all'interno di un sistema non fornirebbe alcun criterio significativo di distinzione. Le decisioni della Commissione in materia di piccoli sistemi sono per lo più mirate a risolvere problemi particolari per poter assicurare un approvvigionamento stabile e competitivo agli abitanti serviti dal sistema, ma la formulazione del regolamento non limita la possibilità di deroga a questo tipo di problemi. Anzi, poiché l'articolo fa riferimento a seri problemi «per la gestione» di un sistema, può benissimo trattarsi di problemi inerenti all'interazione del sistema con la produzione ivi ubicata così come di problemi inerenti all'interazione con la domanda.

(34) Infine KF, che di per sé fornisce una capacità di interconnessione significativa, è chiaramente «connesso».

(35) KF è pertanto un piccolo sistema connesso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Mercato energia elettrica.

5.2. **Serio problema per la gestione del sistema**

5.2.1. *Che cos'è un serio problema?*

(36) La formulazione dell'articolo 64 è molto generica e fa riferimento a «seri problemi per la gestione del sistema». Il termine «seri problemi» non è giuridicamente definito, né la Commissione ne ha fornito una definizione nella sua prassi decisionale. La formulazione aperta consente alla Commissione di tenere conto di tutti i potenziali problemi connessi alla particolare situazione dei piccoli sistemi, a condizione che siano seri e non solo marginali. Tali problemi possono variare notevolmente secondo le specificità geografiche, la produzione e il consumo del sistema, ma anche in funzione degli sviluppi tecnici (come lo stoccaggio dell'energia elettrica e la piccola generazione).

(37) In decisioni precedenti i problemi da risolvere riguardavano il mantenimento dell'adesione sociale e/o di pari condizioni di concorrenza tra il continente e le isole, in una situazione in cui la sicurezza del sistema sull'isola richiedeva misure aggiuntive o comportava costi notevolmente più elevati rispetto al continente. Il termine «gestione» non può quindi essere inteso in senso restrittivo, come se in assenza della deroga non fosse possibile una gestione sicura del sistema. Si è sempre ritenuto invece che il termine «problemi» racchiudesse anche problemi socioeconomici per gli utenti del sistema ([11]).

(38) I problemi in questione inoltre devono riguardare la gestione *del sistema*. Sembra pertanto difficile immaginare una giustificazione basata esclusivamente sugli impatti che si verificano al di fuori del sistema, ad esempio gli effetti sui regimi di sovvenzione nazionali. Questo non esclude la pertinenza di impatti «indiretti», ad esempio sulla gestione in sicurezza del sistema.

5.2.2. *Il sistema KF primo nel suo genere*

(39) KF è un sistema senza precedenti che combina cavi di connessione tra sistemi onshore e parchi eolici offshore situati in due paesi diversi, un cavo tra i parchi eolici offshore che consente lo scambio di energia elettrica tra i due sistemi a terra, una stazione di conversione back to back tra due diverse aree sincrone, due diversi livelli di tensione connessi tramite un trasformatore offshore e la MIO che controlla autonomamente (sotto la supervisione degli operatori di entrambi i TSO) i diversi elementi del sistema, attivando ove necessario scambi compensativi o misure di riduzione e fissando i valori di setpoint del convertitore back-to-back.

([11]) Cfr. ad esempio la decisione (UE) 2014/536 che fa riferimento ai maggiori costi della produzione di elettricità sulle isole, mentre i prezzi per legge devono essere uguali a quelli applicati nel continente.

(40) La realizzazione del primo sistema di questo tipo è un'impresa complessa e soggetta a notevoli difficoltà. Data l'elevata complessità del progetto, il tempo intercorso tra la pianificazione e l'esecuzione finale è stato molto lungo.

(41) Quando nel 2010 è stata firmata una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e i TSO per un contributo di 150 milioni di EUR di fondi UE a favore del progetto, la messa in funzione del sistema KF era prevista per giugno 2016.

(42) Essendo in assoluto il primo sistema di questo tipo è stato necessario modificarne la configurazione a metà del progetto. Inizialmente era previsto l'uso di cavi HVDC ma, poiché la piattaforma offshore HVDC sarebbe costata circa il 250 % in più di quanto preventivato ([12]), il sistema ha dovuto essere riprogettato utilizzando cavi a corrente alternata offshore. Nel settembre 2015 è stata firmata una convenzione di sovvenzione rivista.

(43) L'infrastruttura così modificata ha comportato una riduzione significativa della capacità di trasmissione aggiuntiva rispetto alla capacità necessaria per trasmettere a terra l'energia eolica generata dai parchi eolici offshore. Ciò può essere dimostrato confrontando due esempi di gestione della congestione forniti in diverse presentazioni di Energinet.dk alla Commissione, rispettivamente il 14 novembre 2012 e il 3 settembre 2014.

Figura 3

Esempio basato sul piano di progetto del 2012

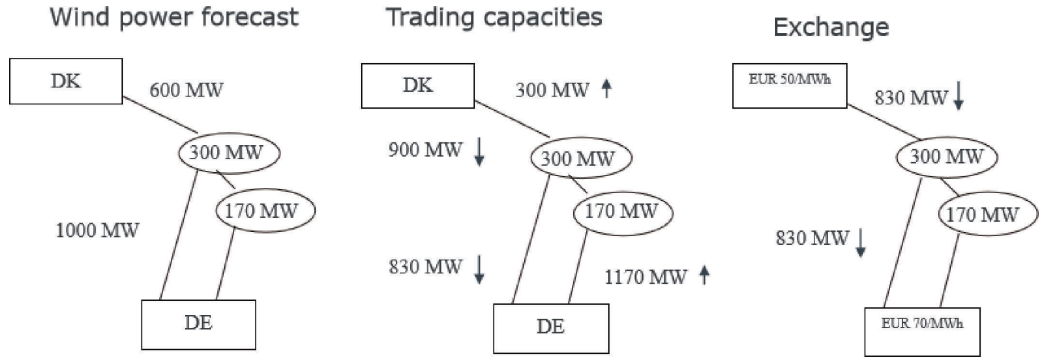

Figura 4

Esempio basato sul piano di progetto del 2014

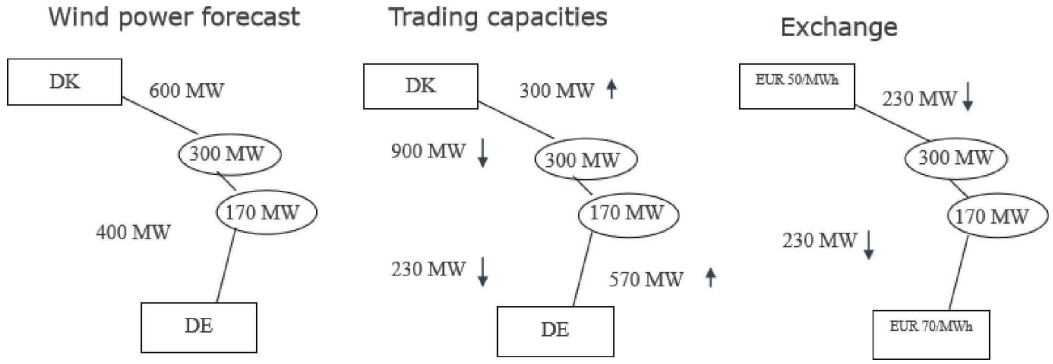

(44) Questi esempi dimostrano che, ipotizzando una produzione eolica uguale in entrambi gli scenari, la capacità del sistema KF a disposizione del mercato per gli scambi verso la Germania era di 830 MW nel progetto del 2012 e di 230 MW nel progetto del 2014. Va osservato, tuttavia, che la differenza reale tra i due progetti dipende fortemente dalla situazione del vento ([13]).

([12]) Presentazione di 50Hertz alla Commissione europea il 9 maggio 2014, diapositiva 3.

([13]) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità tedesche e danesi l'11 settembre 2020, i valori della capacità presentano le seguenti differenze: nel caso in cui i parchi eolici offshore tedeschi e danesi abbiano lo stesso tasso di utilizzo, la capacità di trasmissione disponibile sul mercato verso la Germania sarebbe variata, secondo la configurazione iniziale del progetto, da 600 MW (in assenza di produzione di energia eolica) a circa 855 MW (con una produzione di energia eolica pari a circa il 50 % della rispettiva capacità installata) e successivamente da circa 855 MW a 661 MW (in caso di massima produzione di energia eolica), mentre con la nuova configurazione del progetto varierebbe da 400 MW (in assenza di produzione di energia eolica) a 61 MW (il caso di produzione di energia eolica).
Con la configurazione iniziale del progetto la capacità di trasmissione disponibile sul mercato verso la Danimarca sarebbe variata da

(45) Questo cambiamento significativo nella concezione del progetto dimostra la particolare sfida che esso rappresenta. Il nuovo assetto utilizza cavi a corrente alternata insolitamente lunghi, con una lunghezza totale della connessione CA superiore a 200 km per la quale, di norma, verrebbe utilizzata la tecnologia CC (come inizialmente previsto). Questo elemento crea problemi per la stabilità della tensione all'interno del sistema KF. Per sormontarli è stata creata la MIO, una centrale che monitora e controlla gli elementi del KF e risponde di conseguenza (autonomamente ma sotto la supervisione dei TSO) secondo necessità.

(46) Tra le risposte della MIO figura l'acquisizione dei necessari volumi di scambi compensativi in caso di congestione. In condizioni di ventosità elevata, la produzione dei parchi eolici offshore riempirebbe già una notevole percentuale dei cavi. Se in tali situazioni fosse richiesta una quota elevata di volumi minimi di scambi, si verificherebbero con maggiore frequenza grandi volumi di scambi compensativi.

(47) A titolo di esempio: nei casi in cui il prezzo nella zona DE/LU è superiore al prezzo nella zona DK2, il cavo di connessione tra i parchi eolici tedeschi e la costa tedesca risulterebbe congestionato e per garantire un volume di scambi minimo su tale cavo sarebbero richiesti scambi compensativi nella direzione DE/LU verso DK. Se, in tale situazione, almeno il 70 % della capacità di 400 MW (quindi 280 MW) dovesse essere messo a disposizione per gli scambi, tale capacità sarebbe utilizzata per far fluire energia elettrica dalla zona DK2 (magari dalla produzione eolica in Danimarca o in altri paesi scandinavi) alla zona DE/LU. L'aggiunta dei 280 MW e l'energia fornita dai parchi eolici Baltico 1 e Baltico 2, situati nella zona di offerta DE/LU, tuttavia supererebbero la capacità del cavo di connessione tra tali centrali eoliche e la costa tedesca.

(48) Per rendere disponibile tale capacità occorrerebbe quindi che la produzione dei parchi eolici fosse ridotta (riduzione/ridispacciamento a scendere) o che i gestori di sistema effettuassero scambi compensativi (scambi di energia elettrica dalla zona DE/LU alla zona DK2). Entrambi gli approcci ridurrebbero il flusso fisico sul cavo e impedirebbero il sovraccarico. Come stabilito anche all'articolo 13 del regolamento Mercato energia elettrica, il ridispacciamento a scendere non basato sul mercato dell'energia elettrica da fonti rinnovabili tuttavia è utilizzato solo se non sono disponibili altre opzioni. Una riduzione significativa delle ore di funzionamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile potrebbe inoltre incidere negativamente sulla loro giustificazione economica o sugli obiettivi del programma di sostegno alle energie rinnovabili. LA MIO è quindi configurata per ridurre la produzione dei parchi eolici solo in ultima istanza e per affrontare la congestione in primo luogo attraverso gli scambi compensativi.

(49) L'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 8, aumenterebbe pertanto la quantità degli scambi compensativi necessari e renderebbe indubbiamente più complesso mantenere stabile il funzionamento del sistema KF, poiché sarebbero necessari interventi più frequenti della MIO, che dovrebbe gestire autonomamente un volume di scambi più elevato. Sulla base delle informazioni disponibili tuttavia non sembra che questa maggiore complessità possa mettere in discussione la sicurezza operativa dello stesso sistema KF e quindi giustificare di per sé una deroga.

(50) A tale riguardo è comunque importante sottolineare che il regolamento Mercato energia elettrica riconosce esplicitamente le sfide peculiari dei progetti innovativi in generale e dei dispositivi ibridi che combinano l'interconnessione e le connessioni terrestri in particolare.

(51) L'articolo 3, punto (l), del regolamento Mercato energia elettrica dispone che «le regole sul mercato consentono lo sviluppo di progetti dimostrativi in materia di fonti energetiche, tecnologie o sistemi sostenibili, sicuri e a basse emissioni di carbonio, da realizzare e da sfruttare a favore della società». Il quadro legislativo mira pertanto ad agevolare i progetti dimostrativi. L'articolo 2, punto 24, del regolamento Mercato energia elettrica definisce il progetto dimostrativo come «progetto che dimostra tecnologia senza precedenti nell'Unione e rappresenta un'innovazione significativa che va ben oltre lo stato dell'arte». Questo è chiaramente il caso di KF, che è il primo progetto di questo tipo e, come dimostrato anche dalle notevoli difficoltà incontrate nel realizzarlo, ha richiesto un'innovazione significativa che va ben oltre lo stato dell'arte.

(52) Il considerando 66 del regolamento stabilisce inoltre che «anche le infrastrutture elettriche offshore a doppia funzionalità (i cosiddetti «dispositivi ibridi offshore»), che combinano la trasmissione verso terra di energia eolica offshore e gli interconnettori, dovrebbero poter beneficiare di un'esenzione, ad esempio in virtù delle norme applicabili ai nuovi interconnettori per corrente continua» nonché, qualora i costi del progetto siano

600 MW (in assenza di produzione) a 0 MW (in caso di massima produzione), mentre con la nuova configurazione del progetto sarebbe di 400 MW (in caso di produzione di energia eolica compresa tra 0 % e 33 %) e successivamente varierebbe da 400 MW a 61 MW (in caso di massima produzione di energia eolica).

particolarmente elevati, agli interconnettori per corrente alternata. Essendo notevolmente più complesso rispetto a un progetto medio con interconnettori per corrente alternata, Kriegers Flak in linea di principio avrebbe potuto beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 63. Se necessario, il quadro normativo dovrebbe tenere debitamente conto della situazione specifica di tali dispositivi per superare gli ostacoli alla realizzazione di dispositivi ibridi offshore socialmente efficienti sotto il profilo dei costi. Il considerando cita espressamente le esenzioni per i nuovi interconnettori, facendo così riferimento all'articolo 63, ma l'uso di «ad esempio» dimostra che non si tratta dell'unica via per la definizione di quadri specifici per i dispositivi ibridi che il considerando intende evidenziare. Poiché KF è il primo progetto ibrido, è chiaro che i legislatori ne erano a conoscenza al momento della formulazione del considerando 66 e hanno ritenuto che il progetto potesse richiedere un quadro normativo specifico.

(53) Sebbene un considerando non possa modificare gli obblighi giuridici imposti dal regolamento per la concessione di quadri specifici mediante deroghe o esenzioni, e l'articolo 3, punto (l), non stabilisca requisiti specifici sulle modalità con cui i quadri normativi debbano trattare i progetti dimostrativi, questi due elementi insieme evidenziano la volontà del legislatore che la Commissione consideri attentamente la situazione e le sfide specifiche dei dispositivi ibridi e dei progetti dimostrativi.

(54) In tale contesto, KF in quanto progetto dimostrativo si confronta con una maggiore complessità, la cui portata non può ancora essere pienamente dimostrata in quanto il progetto è il primo nel suo genere. Questo dato potrebbe essere sufficiente per configurare l'esistenza di un problema a norma dell'articolo 64. La questione potrebbe tuttavia essere lasciata aperta se fossero sufficienti altri motivi di deroga, da soli o insieme alla summenzionata complessità della gestione e dell'assetto del sistema KF in quanto dispositivo ibrido primo nel suo genere.

5.2.3. *Funzionamento sicuro della zona DK2*

(55) Oltre alla maggiore complessità di gestione del sistema KF, l'aumento degli scambi compensativi avrebbe ripercussioni anche sulle zone di offerta limitrofe. Mentre la zona DE/LU è ampia, la zona DK2 è molto più piccola e dispone quindi di risorse più limitate per una regolazione a salire e a scendere. La richiesta di deroga sostiene che tali risorse potrebbero già essere interamente utilizzate per gli scambi compensativi nel sistema KF.

(56) Sarebbe lecito interrogarsi sulla frequenza di tale mancanza di disponibilità tecnica di risorse per gli scambi compensativi, poiché gli scambi compensativi si verificherebbero di norma in situazioni di elevata ventosità e con un gran numero di turbine eoliche in funzionamento nella zona DK2, ma data l'ampia gamma di possibili situazioni di rete questo non può essere del tutto escluso.

(57) KF dispone tuttavia anche di altri mezzi per gestire la congestione sulla sua rete. Ad esempio, in mancanza di risorse disponibili per gli scambi compensativi l'infrastruttura KF potrebbe comunque essere gestito in condizioni di sicurezza riducendo la produzione dei parchi eolici che fanno parte del sistema. Questa pratica è espressamente consentita dall'articolo 13 del regolamento Mercato energia elettrica ove necessario per garantire la sicurezza operativa.

(58) È inoltre opportuno rilevare che il solo aumento dei costi di sistema, sia esso dovuto ai maggiori costi per gli scambi compensativi o per l'acquisto di riserve nella zona DK2, non può di per sé costituire motivo di deroga a norma dell'articolo 64. A tale riguardo va inoltre osservato che nella recente decisione sugli impegni nel caso AT.40461 *Interconnettore DE/DK*, la Commissione ha esaminato le limitazioni sistematiche alle capacità transfrontaliere a norma delle regole di concorrenza dell'UE e ha ritenuto che i costi extra derivanti dal maggiore fabbisogno di scambi compensativi o di ridispacciamento non potessero essere accettati come giustificazione per limitare i flussi transfrontalieri ([14]).

5.2.4. *Legittimo affidamento*

(59) Nella richiesta di deroga si precisa infine che le prime discussioni sul progetto KF sono iniziate già nel 2007 e che il progetto è pianificato da sempre sulla base di un approccio specifico alla gestione della congestione, che assegna al mercato solo le capacità che rimangono a seguito della deduzione delle previsioni eoliche del giorno prima.

([14]) Cfr. decisione della Commissione del 7 dicembre 2018 nel caso AT.40461 – Interconnettore DE/DK: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40461/40461_461_3.pdf

(60) Nella richiesta si rileva inoltre che dal 2007 sono state apportate modifiche significative al quadro normativo e che in particolare il regolamento Mercato energia elettrica, introducendo l'articolo 16, paragrafo 8, ha stabilito nuovi requisiti rispetto alla legislazione vigente. Vi si sostiene che la decisione di investimento del 2016 è stata presa partendo dal presupposto che i parchi eolici offshore potessero beneficiare del principio del dispacciamento prioritario, sulla base della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]), e che questo comportasse la possibilità di ridurre la capacità per gli scambi transfrontalieri.

(61) Alla luce di quanto precede la Commissione desidera sottolineare che il principio della massimizzazione della capacità transfrontaliera non è un concetto nuovo e che tali argomentazioni non possono pertanto essere accolte. In primo luogo esso si basa sui principi fondamentali del diritto dell'UE e in particolare sull'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato), che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, e sull'articolo 35 del trattato, che vieta le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. In secondo luogo l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]) ha imposto l'obbligo di massimizzare la capacità di interconnessione, disponendo che «la capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete». L'allegato 1, punto 1.7, di tale regolamento stabilisce inoltre che i TSO «non devono limitare la capacità di interconnessione per risolvere un problema di congestione sorto all'interno della loro zona di controllo». Il 14 aprile 2010 inoltre la Commissione ha deciso nel caso AT.39351 *Interconnettori svedesi* ([17]) di accettare gli impegni del TSO svedese che, sulla base della valutazione preliminare della Commissione, aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato svedese limitando la capacità transfrontaliera di risolvere la congestione interna, in violazione dell'articolo 102 TFUE. Un'analoga conclusione preliminare che ha dato luogo ad impegni è stata stabilita nel caso AT.40461 *Interconnettore DE/DK* ([18]) per il confine tra la Danimarca occidentale (DK1) e la zona Germania/Lussemburgo.

(62) In base ai principi illustrati sopra, gli operatori del mercato avrebbero dovuto essere consapevoli del principio della massimizzazione della capacità transfrontaliera. In ogni caso, al più tardi da aprile 2010, sulla base del caso AT.39351 *Interconnettori svedesi,* è stata chiarita l'interpretazione data dalla Commissione alle norme vigenti in materia di capacità transfrontaliera. Infine contrariamente a quanto asserito nella richiesta di deroga, il punto 1.7 dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 714/2009 non consentiva di ridurre all'infinito la capacità interzonale per motivi di sicurezza operativa, per conseguire il migliore rapporto costi-benefici o per ridurre al minimo le ripercussioni negative sul mercato interno dell'energia elettrica. Al contrario, quando una siffatta limitazione è stata eccezionalmente ammessa, essa era chiaramente «tollerata soltanto fino a quando sia trovata una soluzione a lungo termine». È quindi evidente che la creazione di un intero sistema basato su una riduzione permanente non era consentita a norma del regolamento (CE) n. 714/2009.

(63) La relazione tra l'obbligo di massimizzare la capacità transfrontaliera a norma del regolamento Mercato energia elettrica e la concessione del dispacciamento prioritario e dell'accesso prioritario all'energia da fonti rinnovabili a norma della direttiva 2009/28/CE è stata tuttavia percepita almeno da alcuni operatori del mercato come non del tutto chiara e i richiedenti sottolineano che la questione è stata ripetutamente sollevata dai promotori nei loro contatti con la Commissione europea in merito a questo particolare progetto primo nel suo genere. Né si può dire tacciare i TSO impegnati nel progetto KF di avere semplicemente sottovalutato la possibile sfida per l'approccio che intendevano adottare in materia di gestione della congestione, perché essi hanno invece presentato ripetutamente ai servizi della Commissione europea il loro approccio pianificato. Secondo il richiedente, il fatto che i servizi della Commissione europea nei numerosi contatti con i promotori del progetto fin dal 2010 non abbiano chiesto di modificare la struttura del progetto KF in modo da garantire l'applicazione del principio di massimizzazione ha contribuito a disorientare i promotori del progetto in merito alle norme applicabili nella fattispecie.

(64) La domanda di sovvenzione presentata nel 2010 per il progetto KF ([19]) precisava che per garantire la sostenibilità del progetto occorreva trovare una corretta interpretazione di «immissione prioritaria in rete». Secondo lo studio di fattibilità congiunto presentato ai servizi della Commissione, l'ipotesi di base è che la capacità sulle interconnessioni che non si prevede sia necessaria per la trasmissione dell'energia eolica possa essere messa a disposizione sul mercato a pronti. La capacità di trasmissione supplementare prevista per gli scambi era quindi solo la capacità rimanente dopo la trasmissione a terra della produzione eolica offshore.

([15]) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

([16]) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

([17]) https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39351/39351_1223_4.pdf

([18]) https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40461/40461_461_3.pdf

([19]) Pag. 16, rischio 7.

(65) Lo studio affermava inoltre che, sulla base della direttiva 2009/28/CE, tutti i paesi hanno accesso prioritario alla rete per le fonti energetiche rinnovabili. Anche la legislazione nazionale tedesca prevede che le turbine eoliche possano immettersi in qualsiasi momento nella rete di trasmissione nazionale tedesca. In caso di capacità di trasmissione insufficiente tuttavia i requisiti formali di accesso alla rete possono essere soddisfatti mediante scambi compensativi o misure nel mercato del bilanciamento. Il problema della gestione della congestione e la possibile soluzione mediante scambi compensativi quindi sono già stati discussi.

(66) L'approccio alla gestione della congestione ha tuttavia continuato a essere tema di discussione, anche con i servizi della Commissione europea. In due presentazioni molto simili, il 14 novembre 2012 e (sulla base del piano di progetto rivisto) il 3 settembre 2014, il TSO Energinet.dk ha espressamente dichiarato che il modello di gestione della congestione è una parte essenziale della base per la decisione di investimento. Entrambe le presentazioni hanno espressamente rilevato le possibili interpretazioni contrastanti dell'accesso prioritario basate, da un lato, sull'articolo 16 della direttiva 2009/28/CE e, dall'altro, sul principio di massimizzazione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 714/2009.

(67) Descrivendo chiaramente il modo in cui i TSO intendevano risolvere tale conflitto per il progetto KF, le presentazioni indicavano che la capacità di produzione di energia eolica per la rete terrestre sarebbe stata riservata sulla base delle previsioni del giorno prima e che la capacità rimanente doveva essere assegnata al market coupling (definendo così la capacità disponibile per gli scambi) e utilizzata allo stesso modo in cui è usata la capacità su altri interconnettori. Pur non evidenziandola (per iscritto), la presentazione del 2014 non ha neppure celato la ridotta capacità disponibile per il mercato rispetto al piano precedente di progetto; al contrario le due presentazioni seguono esattamente la medesima struttura e la differenza emerge chiaramente da un confronto ravvicinato.

(68) Dal 2010 l'importanza dell'approccio alla gestione della congestione è stata quindi ripetutamente rilevata in occasione di riunioni con le autorità nazionali di regolazione e con i servizi della Commissione europea, sottolineando che i diversi requisiti giuridici del diritto derivato avrebbero potuto essere considerati in contraddizione. Almeno le presentazioni più recenti illustrano chiaramente anche l'approccio pianificato che i partecipanti al progetto intendono adottare per risolvere la questione e l'impatto che questo avrebbe sulla capacità transfrontaliera. Nel corso degli anni le autorità nazionali e la Commissione hanno continuato a sostenere il progetto, anche con contributi finanziari significativi, senza chiedere di modificarne la struttura.

(69) La Commissione osserva inoltre che la proposta è stata ampiamente discussa con le autorità nazionali interessate e che nessuno dei regolatori nazionali interessati ha sollevato obiezioni in merito al modo in cui si prevedeva gestire la congestione. Al contrario il modo è stato approvato da tutte le autorità di regolazione della regione interessata Hansa nel contesto dell'approvazione del metodo di calcolo della capacità della regione.

(70) Naturalmente, il semplice fatto che le autorità nazionali e la Commissione, per molti anni, non abbiano sollevato riserve giuridiche in merito a un progetto non può in alcun modo essere considerato una giustificazione per la concessione di una deroga al progetto. Come evidenziato anche da una risposta alla consultazione, alcune modifiche (o chiarimenti) dei requisiti normativi sono prevedibili in progetti con periodi di attuazione molto lunghi. Data la complessità della materia e le ampie discussioni sul quadro normativo, la Commissione non può tuttavia escludere che i partecipanti al progetto abbiano ragionevolmente presunto di poter portare avanti il progetto come previsto. Ciò è stato riconosciuto anche in varie osservazioni presentate alla Commissione, comprese quelle che vedono la deroga in modo piuttosto critico. Se le autorità nazionali di regolazione, i ministeri o la Commissione avessero sollevato obiezioni, il progetto avrebbe potuto essere adattato prima della messa in funzione, ad esempio aumentando la capacità di connessione a terra per assorbire maggiori volumi di flussi per gli scambi (secondo quanto inizialmente pianificato ma poi abbandonato al momento della modifica del progetto).

(71) Il motivo per cui la gestione della congestione è stata menzionata come elemento *essenziale* per la decisione di investimento era che tale decisione doveva tenere conto degli interessi di tutte le parti coinvolte. Questo includeva il ruolo degli impianti eolici offshore, che hanno ricevuto sovvenzioni tramite diversi meccanismi di sostegno nazionali. È chiaro che se doveva essere concessa la capacità massima agli scambi sarebbe aumentata la probabilità che questi impianti vedessero ridurre la loro produzione.

(72) Ovviamente, nella misura in cui la riduzione non è basata sul mercato, l'articolo 13, paragrafo 7, dà a tali impianti di generazione il diritto a una piena compensazione finanziaria delle perdite di entrate dai regimi di sostegno e sul mercato del giorno prima. In caso di possibili perdite di entrate di entità superiore (ad esempio dal mercato infragiornaliero o dai servizi di sistema), il regolamento non stabilisce alcun obbligo di compensazione (sebbene tale obbligo possa derivare dal diritto nazionale). In ogni caso, un aumento significativo della riduzione dei parchi eolici offshore modificherebbe notevolmente le ipotesi di base del progetto, che mirava ad aumentare le possibilità per i parchi eolici offshore di trasmettere energia elettrica a terra, aumentare l'affidabilità della fornitura di energia elettrica alla zona DK2 e aumentare la capacità di scambio, senza tuttavia modificare in modo significativo la situazione dei parchi eolici offshore esistenti o la priorità attribuita alla loro immissione in rete nell'ambito dei rispettivi quadri nazionali. Se i partecipanti al progetto avessero saputo che la capacità massima doveva essere messa a disposizione per gli scambi nonostante i diritti di accesso prioritario dei parchi eolici, il progetto non sarebbe mai stato realizzato.

(73) In un contesto di contatti regolari con le autorità nazionali di regolazione, i ministeri e la Commissione per illustrare l'approccio previsto, è plausibile che le parti del progetto abbiano potuto fraintendere la situazione giuridica. Tenuto conto di questo, e in considerazione della particolare attenzione da prestare alle sfide a cui è esposto questo progetto dimostrativo per dispositivi ibridi, si potrebbe effettivamente ritenere che l'applicazione di requisiti giuridici che richiederebbero importanti modifiche dei principi fondamentali del progetto e che, se fossero stati chiari prima, avrebbero potuto arrestare la realizzazione del progetto o modificarne i principi fondamentali, possa creare seri problemi per la gestione del piccolo sistema connesso.

(74) La Commissione può pertanto concludere che la piena applicazione dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica al sistema KF creerebbe seri problemi per la gestione di un piccolo sistema connesso.

5.3. **Ambito di applicazione della deroga**

(75) La deroga si applica al calcolo e all'allocazione della capacità interzonale sull'interconnessione KF, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica, nella misura in cui fissa una soglia minima del 70 % della capacità *totale* di trasmissione dell'interconnessione KF. L'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica si applica invece nella misura in cui è messo a disposizione almeno il 70 % della capacità *residua*, vale a dire almeno il 70 % della capacità rimanente a seguito della deduzione della capacità necessaria a trasmettere la produzione dai parchi eolici Baltico 1, Baltico 2 e Kriegers Flak verso i rispettivi sistemi a terra, sulla base delle previsioni giornaliere della produzione di energia elettrica da tali parchi.

(76) Laddove altre disposizioni facciano riferimento alla «soglia minima» di cui all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica, s'intendono riferite alla soglia minima indicata nella presente decisione. Ciò vale anche per i codici di rete e gli orientamenti nel settore dell'energia elettrica, ivi compresi i regolamenti CACM, FCA e Bilanciamento, nonché per i termini, le condizioni e le metodologie basati su tali regolamenti della Commissione.

(77) Restano applicabili tutti gli altri requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento Mercato energia elettrica, in particolare l'obbligo di mettere a disposizione il livello massimo di capacità delle interconnessioni conformi alle norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

5.4. **Nessun ostacolo alla transizione verso le energie rinnovabili, maggiore flessibilità, stoccaggio dell'energia, elettromobilità e gestione della domanda**

(78) L'articolo 64 del regolamento Mercato energia elettrica stabilisce che la decisione di deroga «mira a garantire di non ostacolare la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell'energia, l'elettromobilità e la gestione della domanda».

(79) La decisione di deroga è intesa a consentire un progetto dimostrativo senza precedenti, finalizzato a una migliore integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico. Essa non ostacola pertanto la transizione verso le energie rinnovabili, né ha impatti significativi sull'elettromobilità o sulla gestione della domanda.

(80) Per quanto riguarda l'aumento della flessibilità e dello stoccaggio dell'energia, è importante osservare che la possibilità per i servizi di flessibilità (compreso lo stoccaggio) di sostenere il sistema elettrico dipende direttamente dall'invio di segnali precisi e chiari di investimento e dispacciamento ai fornitori di questi servizi. L'esistenza di una congestione strutturale all'interno di una zona di offerta si traduce in segnali di investimento distorti per i servizi di flessibilità localizzati. A titolo di esempio, gli investimenti nella produzione di idrogeno o nello stoccaggio in

batterie all'interno del sistema KF potrebbero essere più sostenibili in un quadro normativo che rifletta correttamente la congestione tra il sistema KF ei i due sistemi a terra. Alla luce delle notevoli sfide tecnologiche degli investimenti offshore, ciò non significa automaticamente che tali investimenti sarebbero redditizi nel caso di una zona di offerta offshore distinta per il sistema KF, ma è chiaro che l'approccio adottato con la decisione di deroga può avere un impatto negativo su tali potenzialità di investimento rispetto alla creazione di una zona di offerta offshore.

(81) D'altro canto, l'articolo 64 del regolamento Mercato energia elettrica non esige che le decisioni di deroga siano mirate a massimizzare il potenziale di flessibilità o di stoccaggio dell'energia, bensì esclusivamente «a garantire di non ostacolar[lo]». In altri termini, la deroga non deve impedire sviluppi che, in sua assenza, si verificherebbero naturalmente. Non è comunque certo se il sistema KF, in assenza di una deroga, sarebbe gestito come una zona di offerta offshore distinta. Come sottolineato anche dai partecipanti alla consultazione, una zona di offerta offshore potrebbe presentare notevoli vantaggi per il funzionamento del mercato, la trasparenza e l'uso efficiente delle risorse di rete, ma comporta anche alcune complessità, ad esempio nella distribuzione di costi e benefici. Senza la creazione di una zona di offerta offshore, non è chiaro se la piena attuazione dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica sarebbe sufficiente a inviare, nel contesto del progetto KF, segnali di investimento più precisi per i servizi di flessibilità o lo stoccaggio.

(82) Sebbene la deroga non ostacoli la transizione verso una maggiore flessibilità, compreso lo stoccaggio di energia, è comunque importante, nello stabilire le condizioni della deroga, tenere conto della necessità di inviare segnali di investimento adeguati e dell'impatto della deroga sugli eventuali investimenti nello stoccaggio o in altre forme di flessibilità.

5.5. **Limitazione della deroga nel tempo e condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l'integrazione con il mercato interno dell'energia elettrica**

(83) L'articolo 64 del regolamento Mercato dell'energia elettrica stabilisce espressamente che «la deroga è limitata nel tempo ed è soggetta alle condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l'integrazione con il mercato interno dell'energia elettrica».

5.5.1. *Limitazione nel tempo*

(84) Una limitazione temporale quindi non può essere giustificata solo dal principio di proporzionalità, ad esempio se una deroga più breve permetta di risolvere i problemi in gioco o se una deroga più lunga comporti un onere sproporzionato per i partecipanti al mercato. Il regolamento prevede una limitazione *obbligatoria* per diversi scopi. In primo luogo il regolamento parte dal presupposto che il quadro normativo generale possa essere applicato a tutte le situazioni del mercato interno e che tale applicazione generale sia vantaggiosa per la società. Sebbene l'articolo 64 riconosca che possono essere necessarie deroghe per situazioni specifiche, tali deroghe possono aumentare la complessità del sistema generale e creare ostacoli all'integrazione anche in aree limitrofe. La giustificazione della deroga inoltre si basa generalmente sul quadro tecnico e normativo del momento e su una data topologia di rete. Tutte queste situazioni sono destinate a cambiare. Infine è importante che i partecipanti al mercato siano in grado di prevedere con sufficiente anticipo le modifiche normative. Tutte le deroghe devono pertanto essere limitate nel tempo.

(85) L'unica situazione in cui il regolamento prevede possibilità di deroghe generali senza limiti di tempo riguarda le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE che non possono essere interconnesse con il mercato dell'Unione dell'energia per ragioni fisiche evidenti. Questo è facilmente comprensibile in quanto tali regioni non hanno alcun impatto sul mercato interno dell'energia elettrica. Poiché KF non è una regione ultraperiferica, la deroga deve essere limitata nel tempo in modo chiaro e prevedibile.

(86) La richiesta di deroga propone una limitazione temporale basata sulla gestione e sulla connessione dei tre parchi eolici offshore. Dalla formulazione pare pertanto che non sia illimitata nel tempo. Questa condizione tuttavia non è sufficientemente precisa in merito a che cosa si intenda per «gestione» dei parchi eolici iniziali e non consente ai terzi di prevedere il quadro normativo con sufficiente anticipo.

(87) Onde fugare qualsiasi dubbio dovrebbe essere possibile determinare chiaramente se un parco eolico offshore collegato al sistema KF costituisca ancora o meno uno dei parchi eolici iniziali. È pertanto opportuno aggiungere in ogni caso una condizione secondo la quale, a decorrere dalla data in cui uno dei tre parchi eolici cessi di funzionare per motivi diversi dalla manutenzione o da riparazioni di ordinaria amministrazione di durata limitata, o sia sottoposto a modifiche significative, ossia nel caso in cui sia necessario almeno un nuovo contratto di connessione o qualora la capacità di generazione del parco eolico sia aumentata di oltre 5 %, la produzione di tale parco eolico non sia più dedotta dalla capacità totale di trasmissione prima di calcolare la capacità residua, aumentando in tal modo la capacità disponibile per gli scambi sull'interconnettore.

(88) Se tuttavia uno o due parchi eolici cessano di funzionare o comunque di beneficiare della deroga, ciò non incide negativamente sulla situazione commerciale degli altri parchi eolici o sulla gestione del sistema. La deroga non può quindi essere revocata solo perché uno dei parchi eolici non ha più diritto alla deduzione ex ante della sua produzione dalla capacità totale di trasmissione, ma solo se *tutti* e tre i parchi eolici non hanno più diritto a tale deduzione.

(89) Per quanto riguarda la durata adeguata della deroga, la Commissione osserva che l'applicazione immediata delle norme a cui è chiesto di derogare richiederebbe modifiche significative delle disposizioni regolamentari e commerciali per KF, con potenziali conseguenze negative per la gestione dei parchi eolici.

(90) D'altro canto la Commissione osserva che la concessione della deroga fintantoché i parchi eolici funzionano e rimangono connessi potrebbe significare che la deroga si applicherebbe per un periodo pari o superiore a 20 anni, tenuto conto della durata media di vita dei parchi eolici offshore. Una deroga così lunga potrebbe comportare notevoli svantaggi per l'integrazione del mercato.

(91) È importante inoltre che la deroga a favore di KF non crei un elemento immutabile e rigido, in qualche modo estraneo, nello quadro normativo offshore che sta prendendo forma. Per garantire una sufficiente flessibilità ma al tempo stesso offrire un'adeguata certezza e prevedibilità a tutte le parti del progetto e agli altri partecipanti al mercato, è opportuno stabilire revisioni periodiche del quadro approvato nella presente decisione di deroga.

(92) La Commissione deve pertanto trovare un equilibrio tra, da una parte, gli interessi legittimi dei partner di progetto di KF e degli Stati membri confinanti che hanno confidato nella legalità della soluzione normativa messa a punto per questo progetto primo nel suo genere e, dall'altra, gli interessi dei consumatori e dei produttori dell'UE a beneficiare del principio della massimizzazione dei flussi transfrontalieri

(93) La Commissione tiene conto del fatto che l'elaborazione e l'attuazione di una soluzione normativa che non richieda una deroga è possibile ([20]) ma richiederebbe molto tempo e comporterebbe anch'essa una notevole complessità. Lo stesso vale per i necessari adeguamenti contrattuali al nuovo regime normativo conforme alle norme dell'UE. Inoltre, poiché il quadro normativo per i dispositivi ibridi offshore è in corso di discussione, è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per garantire che tali adeguamenti non debbano iniziare prima che sia stata garantita una base solida e chiara. Pare quindi opportuno concedere la deroga per un periodo di 10 anni.

(94) Non si può comunque escludere del tutto che oltre il periodo di 10 anni sarà ancora necessaria una deroga per mantenere l'equilibrio economico e garantire la sostenibilità del sistema KF. La Commissione può quindi prorogare tale termine, ove giustificato. La deroga, comprese le eventuali proroghe, non dovrebbe superare un periodo di 25 anni, poiché in tal caso supererebbe la durata di vita residua prevista dei parchi eolici.

(95) L'esame di eventuali richieste di proroga da parte della Commissione comprende una valutazione della possibilità che la struttura del progetto sia modificata in modo da consentire la piena integrazione del sistema KF nel quadro normativo generale, ad esempio mediante la definizione di zone di offerta offshore. Qualsiasi modifica della struttura del progetto terrebbe debitamente conto dell'equilibrio economico stabilito nell'ambito della decisione di deroga. La procedura dettagliata per la richiesta e la concessione della proroga è illustrata nella sezione 5.5.3.

([20]) Nella consultazione, i portatori di interessi hanno indicato in particolare la possibilità di creare una zona di offerta offshore per il progetto.

5.5.2. *Altre condizioni*

(96) Per quanto riguarda ulteriori condizioni cui subordinare la concessione della deroga, l'imposizione di un aumento della capacità minima disponibile per gli scambi a un progetto rimasto invariato contribuirebbe direttamente a riproporre il problema che si intende risolvere mediante la deroga nelle ore in cui i cavi del sistema KF sono congestionati. D'altro canto, quando i cavi non sono congestionati si applica in ogni caso il principio della massimizzazione, ragion per cui è già necessario rendere disponibile la capacità massima tecnicamente fattibile, fino alla capacità totale di trasmissione del sistema.

(97) Ciò detto, un margine per un aumento della capacità disponibile non può essere escluso completamente a più lungo termine. In particolare, i piani anteriori del progetto prevedevano ancora la costruzione di cavi supplementari in corrente continua, ma sono stati abbandonati a causa dell'aumento di 2,5 volte dei costi dei componenti necessari (cfr. considerando 40-42). Non è pertanto escluso che tali investimenti possano essere effettuati in futuro. La convenzione di sovvenzione del KF prevedeva in particolare la possibilità di integrare un parco eolico svedese nel sistema KF, considerando l'ipotesi di aumentare la capacità in tale scenario.

(98) Qualora nuovi sviluppi tecnologici o di mercato o investimenti in nuovi parchi eolici offshore in prossimità di KF rendano finanziariamente sostenibile un ammodernamento del sistema esistente o la costruzione di nuovi cavi che aumentino la capacità disponibile per gli scambi (tenendo conto della necessità di garantire il funzionamento sicuro del sistema KF e dei sistemi adiacenti), tali investimenti dovrebbero essere effettuati. In caso di richieste di proroga, la Commissione valuta anche se si possano ragionevolmente prevedere simili investimenti in capacità supplementare.

(99) Se i fornitori di servizi di flessibilità manifestano un interesse concreto per la realizzazione di progetti all'interno o nelle vicinanze del sistema KF che potrebbero aumentare la capacità disponibile per gli scambi avvalendosi di servizi di flessibilità (ad esempio lo stoccaggio della produzione eolica in eccesso in batterie offshore), tali investimenti sono presi in debita considerazione dalle autorità nazionali, sfruttando il loro potenziale per aumentare la capacità disponibile per gli scambi fino al valore minimo di cui all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica.

5.5.3. *Procedura per eventuali richieste di proroga*

(100) Per consentire alla Commissione di valutare se la deroga sia ancora necessaria in vista di possibili futuri chiarimenti e modifiche del quadro giuridico per i progetti ibridi, le autorità nazionali comunicano alla Commissione, con sufficiente anticipo rispetto alla fine del periodo di deroga, se ritengono necessaria prorogarla. Le autorità nazionali che intendono chiedere la proroga della presente deroga presentano una richiesta congiunta con sufficiente anticipo rispetto alla fine del periodo di deroga per consentire un'analisi approfondita della richiesta di proroga e l'informazione tempestiva dei partecipanti al mercato sul futuro quadro normativo per KF. La richiesta contiene un'analisi costi-benefici che dimostri gli effetti della deroga sia sul sistema KF sia a livello regionale ed europeo, mettendo a confronto almeno le possibilità di mantenere la deroga nella sua forma attuale, di aumentare la capacità disponibile effettuando investimenti aggiuntivi e di integrare pienamente il sistema KF nel quadro normativo generale per i dispositivi ibridi offshore applicabile al momento della richiesta di proroga.

(101) Ogniqualvolta decida in merito a una richiesta di proroga, la Commissione tiene debitamente conto degli interessi economici dei parchi eolici connessi e dei gestori di sistema coinvolti, ma anche del più ampio impatto socioeconomico della deroga a livello regionale ed europeo. L'esame stabilisce in particolare se e in che modo il sistema KF debba essere integrato in un quadro normativo più ampio per i dispositivi ibridi.

(102) Al fine di tenere sufficientemente conto delle modifiche del quadro normativo nonché degli sviluppi tecnologici e di mercato, eventuali proroghe (se concesse) dovrebbero essere limitate nel tempo.

(103) Se la Commissione giunge alla conclusione che, per concedere una proroga, è necessario modificare l'approccio normativo definito nella presente decisione, o che sono necessarie altre condizioni per accrescere la concorrenza o l'integrazione del mercato, è concesso un periodo di tempo sufficiente per la loro introduzione, informando gli altri partecipanti al mercato con un anticipo altrettanto sufficiente in merito alle possibili modifiche della capacità transfrontaliera disponibile.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concessa a «Kriegers Flak Combined Grid Facility» una deroga alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943. Per calcolare se sono stati raggiunti i livelli minimi di capacità disponibile per gli scambi interzonali, la base di riferimento da utilizzare per il calcolo della capacità minima è la capacità residua dopo la deduzione, sulla base delle previsioni del giorno prima, della capacità necessaria per trasmettere l'energia elettrica prodotta dai parchi eolici connessi a «Kriegers Flak Combined Grid Facility» ai rispettivi sistemi terrestri nazionali, e non la capacità totale di trasmissione.

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 rimane pienamente applicabile e il livello massimo di capacità di «Kriegers Flak Combined Grid Facility» e delle reti di trasmissione interessate dalla sua capacità transfrontaliera, fino alla sua capacità totale di rete, è messo a disposizione dei partecipanti al mercato che rispettano le norme di sicurezza per il funzionamento sicuro della rete.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 vale per tutti i riferimenti alla capacità minima da rendere disponibile per gli scambi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, contenuti nel regolamento (UE) 2019/943 e nei regolamenti della Commissione basati su tale regolamento.

Articolo 3

La deroga di cui all'articolo 1 si applica per 10 anni a decorrere dall'adozione della presente decisione della Commissione. Tale periodo può essere prorogato dalla Commissione a norma dell'articolo 4. La durata totale della deroga, comprese le eventuali proroghe, non supera 25 anni.

Qualora uno dei tre parchi eolici connessi a «Kriegers Flak Combined Grid Facility» cessi di funzionare per motivi diversi dalla manutenzione o da riparazioni di ordinaria amministrazione di durata limitata, o sia sottoposto a modifiche significative, le previsioni dell'energia elettrica prodotta da tale parco eolico non sono più dedotte a norma dell'articolo 1, con un conseguente aumento della capacità disponibile per gli scambi nell'interconnettore. Non devono essere considerate le interruzioni della produzione dovute a prezzi di mercato bassi o a istruzioni dei gestori di sistemi. Le modifiche sono considerate significative se è almeno necessario un nuovo contratto di connessione o se la capacità di generazione del parco eolico è aumentata di oltre 5 %.

Articolo 4

Le autorità danesi e tedesche possono chiedere alla Commissione di prorogare il periodo di deroga di cui all'articolo 3. Tale richiesta è presentata con sufficiente anticipo rispetto alla fine del periodo di deroga. Ogni richiesta di proroga della deroga comprende un'analisi dei costi e benefici dell'approccio normativo scelto nell'ambito della deroga, compresa un'analisi quantitativa. Fornisce inoltre un'analisi delle possibili soluzioni alternative, in particolare l'integrazione di «Kriegers Flak Combined Grid Facility» nel sistema regolamentato generale per i dispositivi ibridi offshore applicabile in quel momento, la creazione di una zona di offerta offshore separata per «Kriegers Flak Combined Grid Facility» e/o la realizzazione di investimenti aggiuntivi per aumentare la capacità di trasmissione disponibile. Se a seguito di una richiesta di proroga la Commissione giunge alla conclusione che sono necessarie modifiche all'approccio normativo definito nella presente decisione, o che sono necessarie altre condizioni per accrescere la concorrenza o l'integrazione del mercato, è concesso un periodo di tempo sufficiente per la loro introduzione, informando gli altri partecipanti al mercato con un anticipo altrettanto sufficiente in merito alle possibili modifiche della capacità transfrontaliera disponibile.

Articolo 5

Se i fornitori di servizi di flessibilità manifestano un interesse concreto per la realizzazione di progetti che potrebbero aumentare la capacità disponibile per gli scambi in «Kriegers Flak Combined Grid Facility» avvalendosi di servizi di flessibilità, tali investimenti sono presi in debita considerazione dalle autorità danesi e tedesche, sfruttando il loro potenziale per aumentare la capacità disponibile per gli scambi fino al valore minimo di cui all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica. Qualora tali investimenti siano proposti ma non consentiti in «Kriegers Flak Combined Grid Facility», le autorità nazionali ne informano la Commissione.

Articolo 6

Il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2124 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2020

che non rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide»

[notificata con il numero C(2020) 8394]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 gennaio 2017 la società Contec Cleanroom (UK) Ltd. ha presentato, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Contec Hydrogen Peroxide», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente del Regno Unito aveva accettato di valutare la domanda. Il 25 marzo 2019 la società Contec Europe è subentrata in qualità di potenziale titolare dell'autorizzazione a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e l'autorità competente della Slovenia ha accettato di subentrare nel ruolo di autorità di valutazione competente a partire dal 1º febbraio 2020. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-GN057178-26.

(2) Il principio attivo contenuto in «Contec Hydrogen Peroxide» è il perossido di idrogeno, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Il 28 agosto 2019 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).

(4) Il 7 aprile 2020 l'Agenzia ha presentato alla Commissione un parere ([2]) in merito a «Contec Hydrogen Peroxide» conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5) Nel parere si conclude che «Contec Hydrogen Peroxide» è una «famiglia di biocidi» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, ma non soddisfa la condizione stabilita all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento.

(6) Secondo il parere dell'Agenzia il richiedente non ha dimostrato che «Contec Hydrogen Peroxide» è sufficientemente efficace, in quanto le incongruenze negli studi sull'efficacia presentati non hanno comprovato il rispetto di tutti i criteri pertinenti.

(7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e non ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per «Contec Hydrogen Peroxide».

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

([2]) *ECHA opinion on the Union authorisation of the biocidal product family«Contec Hydrogen Peroxide»* (Parere dell'ECHA sull'autorizzazione dell'Unione della famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide»), ECHA/BPC/248/2020, adottato il 5 marzo 2020, https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla società Contec Europe non è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide».

Articolo 2

La società Contec Europe, ZI du Prat, Avenue Paul Dupleix, 56000 Vannes, Francia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2125 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che riconosce il governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti la conformità al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti derivati dalla foca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 *bis*,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1007/2009 fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato dell'Unione di prodotti derivati dalla foca. L'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene. Al momento dell'immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca devono essere accompagnati da un documento che attesta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009 rilasciato da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione.

(2) Con decisione C(2015) 5253 ([2]), la Commissione ha riconosciuto il ministero dell'Ambiente del governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti che attestano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009 per l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti derivati dalla foca.

(3) Alla luce delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1007/2009 dal regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione ([4]), la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 7273 ([5]), in aggiunta alla decisione C(2015) 5253.

(4) Il 4 agosto 2020 la Commissione ha ricevuto una lettera del ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del Nunavut, datata 22 aprile 2020, con la quale si chiedeva di modificare la denominazione del suo organismo riconosciuto per tener conto di una riorganizzazione interna al governo del Nunavut.

(5) Il ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut ha chiesto di modificare la denominazione «ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut» in «governo del Nunavut».

(6) Il ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut ha precisato che tale modifica della denominazione non comportava alcun cambiamento nella funzione e nel ruolo dell'organismo riconosciuto.

(7) L'organismo «governo del Nunavut» soddisfa gli obblighi per gli organismi riconosciuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 *bis*, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1007/2009 e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.

([1]) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.

([2]) Decisione C(2015) 5253 della Commissione, del 30 luglio 2015, che riconosce il ministero dell'Ambiente del governo del Nunavut ai fini dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.

([3]) Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1).

([5]) Decisione C(2015) 7273 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che riconosce il ministero dell'Ambiente del governo del Nunavut in conformità all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.

(8) È pertanto opportuno riconoscere il «governo del Nunavut» come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'organismo «governo del Nunavut» è riconosciuto come organismo autorizzato a rilasciare documenti che attestano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009.

Articolo 2

Le decisioni C(2015) 5253 e C(2015) 7273 sono abrogate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2126 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di stabilire le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, i calcoli pertinenti devono basarsi sui dati più accurati disponibili. Pertanto le emissioni totali di gas a effetto serra che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 e che gli Stati membri hanno presentato alla Commissione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) nel 2020 sono stabilite a seguito di una revisione completa. Tale revisione è stata effettuata dalla Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 e fornisce i dati riveduti sulle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2005 e 2016-2018 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842.

(2) Dati accurati quanto quelli riveduti dell'inventario sono necessari per le emissioni di gas a effetto serra degli impianti fissi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS») corrispondente al registro dell'Unione delle emissioni verificate di tali impianti (in seguito denominato «registro»). Nella misura in cui le emissioni dell'EU ETS nel registro per il 2005 non corrispondono all'attuale ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE o del regolamento (UE) 2018/842, per fornire dati complementari sulle emissioni sono utilizzate le pertinenti decisioni della Commissione ([4]) adottate a norma della direttiva 2003/87/CE o della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), nonché i piani nazionali di assegnazione e la corrispondenza ufficiale tra la Commissione e i rispettivi Stati membri.

([1]) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.

([2]) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

([3]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([4]) Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106); decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19); decisione (UE) 2017/1471 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica la decisione 2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 53).

([5]) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(3) Al fine di assicurare la coerenza tra le assegnazioni annuali di emissioni stabilite e le emissioni di gas a effetto serra comunicate per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030, le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri devono essere calcolate in CO_2 equivalente applicando gli stessi valori usati per i potenziali di riscaldamento globale, ossia i valori stabiliti nella 5ª relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ed elencati nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione ([6]).

(4) Per calcolare l'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per il 2030 conformemente alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/842, si applica una metodologia in cinque fasi.

(5) Anzitutto viene determinato il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005. La quantità di emissioni di gas a effetto serra degli impianti fissi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che esistevano nel 2005 è sottratta dal totale delle emissioni di gas a effetto serra rivedute per il 2005. Per gli Stati membri che hanno aderito al sistema EU ETS dopo il 2005 si applica la quantità di emissioni del 2005 determinata dalla decisione 2013/162/UE. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel 2013 si traduce nel calcolo del valore equivalente per il 2005 del corrispondente adeguamento dell'assegnazione annuale di emissioni per il 2020 conformemente alla decisione n. 406/2009/CE secondo quanto previsto nella decisione di esecuzione 2013/634/UE. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842, il calcolo tiene conto anche delle modifiche degli impianti contemplati tra il 2005 e il 2012 secondo quanto previsto nella decisione (UE) 2017/1471.

(6) Secondariamente, l'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per il 2030 è calcolata applicando la percentuale di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/842 al valore delle emissioni calcolato per il 2005.

(7) In terzo luogo, la quantità media di emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 negli anni 2016, 2017 e 2018 di ciascuno Stato membro di ciascuno Stato membro è calcolata sottraendo la quantità media di emissioni riesaminate di gas a effetto serra degli impianti fissi nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli anni 2016, 2017 e 2018 nello Stato membro interessato e le emissioni di CO_2 del trasporto aereo interno dalla media delle emissioni totali di gas a effetto serra riesaminate per gli anni 2016, 2017 e 2018.

(8) In quarto luogo, sono calcolate le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2029. Queste sono stabilite sulla base di una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018 a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020, e termina con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2030. Per la Grecia, la Croazia e l'Ungheria la traiettoria lineare inizia nel 2020, dato che comporta un'assegnazione inferiore per tali Stati membri.

(9) Infine, i valori risultanti dalle assegnazioni annuali di emissioni vengono adeguati. Le quote EU ETS relative alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti fissi esclusi dall'EU ETS a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma di tale articolo, nella misura in cui sono escluse dal tetto massimo di emissioni dell'Unione a norma di tale direttiva dal 2021 in poi, rientrano di conseguenza nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Successivamente, i quantitativi dedotti dal tetto massimo sono sommati alle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri interessati per il periodo 2021-2030. L'ammontare dell'adeguamento specificato nell'allegato IV del regolamento (UE) 2018/842 è aggiunto all'assegnazione annuale di emissioni per il 2021 per ciascuno Stato membro elencato in tale allegato.

(10) Le quantità massime totali per alcuni Stati membri a seguito della riduzione delle quote EU ETS che possono essere prese in considerazione ai fini della conformità di uno Stato membro tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 sono determinate applicando le percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

([6]) Regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell'8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell'Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (GU L 230 del 17.7.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 per ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 si applicano come indicato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguata conformemente all'articolo 10 di detto regolamento, si applica come indicato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Le quantità totali a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842 di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell'articolo 9 di detto regolamento si applicano come indicato nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 per ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842

Stato membro	Valore per le emissioni di gas a effetto serra del 2005 in tonnellate di CO_2 equivalente
Belgio	81 605 589
Bulgaria	22 326 386
Cechia	64 965 295
Danimarca	40 368 089
Germania	484 694 619
Estonia	6 196 136
Irlanda	47 687 589
Grecia	62 985 180
Spagna	241 979 192
Francia	401 113 722
Croazia	18 056 312
Italia	343 101 747
Cipro	4 266 823
Lettonia	8 597 807
Lituania	13 062 124
Lussemburgo	10 116 187
Ungheria	47 826 909
Malta	1 020 601
Paesi Bassi	128 112 158
Austria	56 991 984
Polonia	192 472 253
Portogallo	48 635 827
Romania	78 235 752
Slovenia	11 826 308
Slovacchia	23 137 112
Finlandia	34 439 858
Svezia	43 228 505

ALLEGATO II

Assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguate conformemente all'articolo 10 del predetto regolamento

Stato membro	Valore adeguato dell'assegnazione annuale di emissioni in tonnellate di CO_2 equivalente									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belgio	71 141 629	69 130 741	67 119 852	65 108 964	63 098 075	61 087 187	59 076 298	57 065 410	55 054 522	53 043 633
Bulgaria	27 116 956	25 159 860	24 805 676	24 451 491	24 097 307	23 743 123	23 388 939	23 034 755	22 680 571	22 326 386
Cechia	65 984 531	60 913 974	60 283 497	59 653 019	59 022 541	58 392 064	57 761 586	57 131 109	56 500 631	55 870 153
Danimarca	32 127 535	31 293 868	30 460 202	29 626 535	28 792 868	27 959 201	27 125 535	26 291 868	25 458 201	24 624 534
Germania	427 306 142	413 224 443	399 142 745	385 061 046	370 979 348	356 897 650	342 815 951	328 734 253	314 652 554	300 570 856
Estonia	6 223 937	6 001 620	5 925 247	5 848 875	5 772 502	5 696 129	5 619 756	5 543 384	5 467 011	5 390 638
Irlanda	43 479 402	42 357 392	41 235 382	40 113 372	38 991 362	37 869 352	36 747 342	35 625 332	34 503 322	33 381 312
Grecia	46 227 407	46 969 645	47 711 883	48 454 122	49 196 360	49 938 598	50 680 836	51 423 075	52 165 313	52 907 551
Spagna	200 997 922	198 671 005	196 344 088	194 017 170	191 690 253	189 363 335	187 036 418	184 709 500	182 382 583	180 055 665
Francia	335 726 735	326 506 522	317 286 309	308 066 096	298 845 883	289 625 670	280 405 456	271 185 243	261 965 030	252 744 817
Croazia	17 661 355	16 544 497	16 576 348	16 608 198	16 640 049	16 671 899	16 703 749	16 735 600	16 767 450	16 799 301
Italia	273 503 734	268 765 611	264 027 488	259 289 365	254 551 242	249 813 118	245 074 995	240 336 872	235 598 749	230 860 626
Cipro	4 072 960	3 980 718	3 888 477	3 796 235	3 703 993	3 611 752	3 519 510	3 427 269	3 335 027	3 242 785
Lettonia	10 649 507	8 854 834	8 758 222	8 661 610	8 564 998	8 468 386	8 371 774	8 275 162	8 178 551	8 081 939
Lituania	16 112 304	13 717 534	13 488 659	13 259 784	13 030 909	12 802 033	12 573 158	12 344 283	12 115 408	11 886 533
Lussemburgo	8 406 740	8 147 070	7 887 400	7 627 731	7 368 061	7 108 391	6 848 721	6 589 052	6 329 382	6 069 712
Ungheria	49 906 277	43 342 400	43 484 478	43 626 556	43 768 634	43 910 712	44 052 791	44 194 869	44 336 947	44 479 025
Malta	2 065 044	1 239 449	1 187 854	1 136 258	1 084 663	1 033 068	981 473	929 878	878 282	826 687
Paesi Bassi	98 513 233	96 677 516	94 841 800	93 006 083	91 170 366	89 334 649	87 498 932	85 663 215	83 827 498	81 991 781
Austria	48 768 448	47 402 495	46 036 542	44 670 589	43 304 636	41 938 683	40 572 729	39 206 776	37 840 823	36 474 870
Polonia	215 005 372	204 376 828	201 204 624	198 032 420	194 860 216	191 688 012	188 515 807	185 343 603	182 171 399	178 999 195
Portogallo	42 526 461	40 821 093	40 770 978	40 720 863	40 670 748	40 620 633	40 570 518	40 520 403	40 470 288	40 420 173

Romania	87 878 093	76 914 871	76 884 391	76 853 912	76 823 433	76 792 954	76 762 474	76 731 995	76 701 516	76 671 037
Slovenia	11 403 194	11 107 762	10 991 138	10 874 515	10 757 891	10 641 268	10 524 644	10 408 021	10 291 397	10 174 774
Slovacchia	23 410 477	21 151 422	21 052 577	20 953 731	20 854 886	20 756 040	20 657 195	20 558 350	20 459 504	20 360 659
Finlandia	28 840 335	27 970 110	27 099 886	26 229 661	25 359 436	24 489 212	23 618 987	22 748 762	21 878 538	21 008 313
Svezia	31 331 358	30 731 996	30 132 635	29 533 273	28 933 911	28 334 550	27 735 188	27 135 826	26 536 464	25 937 103

ALLEGATO III

Quantità totali a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842 di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell'articolo 9 del predetto regolamento

Stato membro	Quantità totale in tonnellate di CO_2 equivalente
Belgio	15 423 456
Danimarca	8 073 618
Irlanda	19 075 035
Lussemburgo	4 046 475
Malta	204 120
Austria	11 398 397
Finlandia	6 887 972

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2127 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 individua le sedi di negoziazione nelle quali le controparti finanziarie di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e le controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 possono concludere operazioni in derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione. Le sedi di negoziazione in cui tali operazioni possono essere concluse sono limitate ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione, ai sistemi organizzati di negoziazione e alle sedi di negoziazione di un paese terzo riconosciute dalla Commissione come soggette a requisiti giuridici equivalenti e ad una vigilanza efficace nel paese terzo in questione. Il paese terzo è anche tenuto a disporre di un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(2) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, con la decisione di esecuzione 2019/541/UE ([4]) la Commissione ha stabilito che il quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali (*approved exchanges*, in seguito denominate «AE») e ai gestori del mercato riconosciuti (*recognised market operators*, in seguito denominati «RMO») con sede a Singapore e autorizzati dall'Autorità monetaria di Singapore (*Monetary Authority of Singapore*, in seguito denominata «MAS») garantisce che essi soddisfino requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione dell'Unione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e che siano soggetti a un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione a Singapore.

(3) L'elenco delle AE e degli RMO di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/541 può essere aggiornato per estendere, se del caso, l'ambito di applicazione della decisione di equivalenza di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 ad altri AE e RMO a Singapore o per eliminarne dall'elenco. La Commissione può effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame della conclusione raggiunta con detta decisione. Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare detta decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l'evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata.

([1]) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

([2]) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

([3]) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione, del 1º aprile 2019, relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 18).

([5]) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(4) Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/541, una serie di RMO supplementari con sede a Singapore hanno ottenuto dalla MAS l'autorizzazione a negoziare derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione. Alla luce delle informazioni ricevute dalla MAS, tali RMO aggiuntivi soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti che la decisione di esecuzione (UE) 2019/541 ha equiparato ai requisiti per le sedi di negoziazione dell'Unione di cui alla direttiva 2014/65/UE. La Commissione ritiene pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle AE e degli RMO di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/541, che dovrebbe essere modificato al fine di includere gli RMO aggiuntivi con sede a Singapore e autorizzati dalla MAS.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/541 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Borse ufficiali autorizzate dall'Autorità monetaria di Singapore (*Monetary Authority of Singapore*) e considerate equivalenti alle sedi di negoziazione quali definite nella direttiva 2014/65/UE:

(1) Asia Pacific Exchange Pte Ltd

(2) ICE Futures Singapore Pte Ltd

(3) Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

Gestori del mercato riconosciuti autorizzati dall'Autorità monetaria di Singapore (*Monetary Authority of Singapore*) e considerati equivalenti alle sedi di negoziazione quali definite nella direttiva 2014/65/UE:

(1) Cleartrade Exchange Pte Ltd

(2) Tradition Singapore (Pte) Ltd

(3) BGC Partners (Singapore) Ltd

(4) GFI Group Pte Ltd

(5) ICAP AP (Singapore) Pte Ltd

(6) Tullet Prebon (Singapore) Ltd

(7) Nittan Capital Singapore Pte Ltd

(8) Bloomberg Tradebook Singapore Pte. Ltd.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2128 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 9356]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([3]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ([4]) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2019 della Commissione ([5]), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Romania e in Polonia.

(2) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/2019 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia, Polonia e Germania.

(3) Nel dicembre 2020 sono stati rilevati casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Vranov nad Topľou e Rimavská Sobota in Slovacchia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Slovacchia attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpite dai recenti casi di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero anch'esse essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di tali recenti casi.

([1]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
([2]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([3]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
([4]) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/2019 della Commissione, del 9 dicembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 53).

(4) Inoltre nel dicembre 2020 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Ostróda in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di tale allegato. Tali nuovi casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia, attualmente elencata nella parte I di detto allegato, situata nelle immediate vicinanze di una zona che, elencata nella parte II, è interessata da tali recenti casi di peste suina africana, dovrebbe ora essere inserita nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero anch'esse essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di tali casi recenti.

(5) Inoltre nel dicembre 2020 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Gorlitz in Germania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di tale allegato. Tali nuovi casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Germania, attualmente elencata nella parte I di detto allegato, situata nelle immediate vicinanze della zona che, elencata nella parte II, è interessata da tali recenti casi di peste suina africana, dovrebbe ora essere inserita nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero anch'esse essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di tali casi recenti.

(6) A seguito dei recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia, Polonia e Germania e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Slovacchia, Polonia e Germania e inserirle debitamente nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

PARTE I

1. **Estonia**

Le seguenti zone dell'Estonia:

— Hiiu maakond.

2. **Ungheria**

Le seguenti zone dell'Ungheria:

— Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

— Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

3. **Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

— Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

— Grobiņas novads,

— Rucavas novada Dunikas pagasts.

4. **Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

— Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

— Palangos miesto savivaldybė,

— Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija.

5. **Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

— gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,

— powiat działdowski,

— część gminy Dąbrówno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 542 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dąbrówno, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Dąbrówno przez miejscowości Zamkowy Młyn – Wądzyń do południowej granicy gminy w powiecie ostródzkim,

— gminy Kisielice, Susz, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

— powiat nowomiejski.

w województwie podlaskim:

— gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

— gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:

— powiat ostrołęcki,

— powiat miejski Ostrołęka,

— gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

— powiat miejski Płock,

— powiat sierpecki,

— powiat żuromiński,

— gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

— gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

— powiat przasnyski,

— powiat makowski,

— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

— gminy wyszkowski,

— gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

— gminy Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

— gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

— powiat miejski Radom,

— powiat szydłowiecki,

— powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

— gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

— gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

— powiat miejski Przemyśl,

— gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

— powiat łańcucki,

— gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

— gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

— gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

— powiat opatowski,

— powiat sandomierski,

— gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

— gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

— gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

— powiat ostrowiecki,

— gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

— gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

— gminyCielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

— gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

— powiat miejski Skierniewice,

— gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

— gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

— gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

— gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

— gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

— powiat gdański,

— Miasto Gdańsk,

— powiat tczewski,

— powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

— gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

— gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

— gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny – wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki – Mościce – Witnica – Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

— gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

— gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

— gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

— gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

— gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

— gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

— część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzkim,

— gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

— gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

— gmina Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

— powiat miejski Poznań,

— gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w

miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

— gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

— gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

— gminy Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

— gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

— gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

— gmina Dobrzyca i część gminy Gizałki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

— gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

— gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

— gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

— gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

— gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

— powiat miejski Kalisz,

— gminy Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim,

— gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 w powiecie tureckim,

— gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

— część gminy Boleszkowice położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 i część gminy Dębno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Sarbinowo, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Sarbinowo przez miejscowość Krześnica do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

— gmina Mieszkowice w powiecie gryfińskim.

6. **Slovacchia**

Le seguenti zone della Slovacchia:

— the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II,

— the whole district of Humenné,

— the whole district of Snina,

— the whole district of Medzilaborce,

— the whole district of Stropkov,

— the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

— the whole district of Bardejov, except municipalities included in part II,

— the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III,

— in the district of Michalovce municipality Strážske,

— in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda,

— in the whole district of Prešov, except municipalities included in part II,

— in the whole district of Sabinov, except municipalities included in part II,

— in the district Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Šambron,, Hromoš, Vislanka, Ďurková, Plavnica, Plaveč, Ľubotín, Údol, Orlov, Starina, Legnava,

— in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica,

— Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma and Betliar,

— in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása, Turčok, Rákoš, Sirk, Hrlica, Ploské, Ratková,

— in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske,

— in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in Part II,

— in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša, Holiša, Boľkovce, Pinciná, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, Veľké Dravce, Buzitka, Šávoľ, Bulhary,

— in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada.

7. **Grecia**

Le seguenti zone della Grecia:

— in the regional unit of Drama:

  — the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

  — the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

  — the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

  — the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

— in the regional unit of Xanthi:

  — the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

— the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

— the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

— in the regional unit of Rodopi:

— the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

— the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

— the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

— the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

— in the regional unit of Evros:

— the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

— the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

— the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

— in the regional unit of Serres:

— the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

— the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

— the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

8. **Germania**

Le seguenti zone della Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Dahme-Spreewald:

— Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

— Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

— Gemeinde Märkische Heide,

— Gemeinde Neu Zauche,

— Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

— Gemeinde Spreewaldheide,

— Gemeinde Straupitz,

— Landkreis Märkisch-Oderland:

— Gemeinde Neuhardenberg,

— Gemeinde Gusow-Platkow,

— Gemeinde Lietzen,

— Gemeinde Falkenhagen (Mark),

— Gemeinde Zeschdorf,

— Gemeinde Treplin,

— Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Wüste-Kunersdorf, Wulkow bei Booßen, Schönfließ, Mallnow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

— Gemeinde Fichtenhöhe – westlich der Bahnstrecke RB 60,

— Gemeinde Lindendorf – westlich der Bahnstrecke RB 60,

— Gemeinde Vierlinden – westlich der Bahnstrecke RB 60,

— Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Trebnitz und Jahnsfelde,

— Gemeinde Letschin mit den Gemarkungen Steintoch, Neu Rosenthal, Letschin, Kiehnwerder, Sietzing, Kienitz, Wilhelmsaue, Posedin, Solikante, Klein Neuendorf, Neubarnim, Ortwig, Groß Neuendorf, Ortwig Graben, Mehrin-Graben und Zelliner Loose,

— Gemeinde Seelow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

— Landkreis Oder-Spree:

— Gemeinde Storkow (Mark),

— Gemeinde Wendisch Rietz,

— Gemeinde Reichenwalde,

— Gemeinde Diensdorf-Radlow,

— Gemeinde Bad Saarow,

— Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

— Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wiesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

— Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

— Gemeinde Langewahl,

— Gemeinde Berkenbrück,

— Gemeinde Briesen (Mark),

— Gemeinde Jacobsdorf,

— Landkreis Spree-Neiße:

— Gemeinde Jänschwalde,

— Gemeinde Peitz,

— Gemeinde Tauer,

— Gemeinde Turnow-Preilack,

— Gemeinde Drachhausen,

— Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

— Gemeinde Drehnow,

— Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

— Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

— kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

— Landkreis Görlitz:

— Gemeinde Boxberg / O. L. östlich der K8481 und nördlich der S131,

— Gemeinde Gablenz,

— Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn 4,

— Gemeinde Groß Düben,

— Gemeinde Hähnichen,

— Gemeinde Krauschwitz sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

— Gemeinde Kreba-Neudorf östlich der S131 sowie der S121,

— Gemeinde Mücka östlich der S121,

— Gemeinde Neißeaue,

— Gemeinde Niesky nördlich der S121 und westlich der B115,

— Gemeinde Quitzdorf am See nördlich der S121,

— Gemeinde Rietschen sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

— Gemeinde Rothenburg/ O. L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

— Gemeinde Schleife,

— Gemeinde Trebendorf östlich der K8481,

— Gemeinde Weißkeißel sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

— Gemeinde Weißwasser / O. L. östlich der K8481.

PARTE II

1. **Bulgaria**

Le seguenti zone della Bulgaria:

— the whole region of Haskovo,

— the whole region of Yambol,

— the whole region of Stara Zagora,

— the whole region of Pernik,

— the whole region of Kyustendil,

— the whole region of Plovdiv,

— the whole region of Pazardzhik,

— the whole region of Smolyan,

— the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

2. **Estonia**

Le seguenti zone dell'Estonia:

— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3. **Ungheria**

Le seguenti zone dell'Ungheria:

— Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

— Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

— Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

4. **Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

— Ādažu novads,

— Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

— Aglonas novads,

— Aizkraukles novads,

— Aknīstes novads,

— Alojas novads,

— Alsungas novads,

— Alūksnes novads,

— Amatas novads,

— Apes novads,

— Auces novads,

— Babītes novads,

— Baldones novads,

— Baltinavas novads,

— Balvu novads,

— Bauskas novads,

— Beverīnas novads,

— Brocēnu novads,

— Burtnieku novads,

— Carnikavas novads,

— Cēsu novads

— Cesvaines novads,

— Ciblas novads,

— Dagdas novads,

— Daugavpils novads,

— Dobeles novads,

— Dundagas novads,

— Durbes novads,

— Engures novads,

— Ērgļu novads,

— Garkalnes novads,

— Gulbenes novads,

— Iecavas novads,

— Ikšķiles novads,

— Ilūkstes novads,

— Inčukalna novads,

— Jaunjelgavas novads,

— Jaunpiebalgas novads,

— Jaunpils novads,

— Jēkabpils novads,

— Jelgavas novads,

— Kandavas novads,

— Kārsavas novads,

— Ķeguma novads,

— Ķekavas novads,

— Kocēnu novads,

— Kokneses novads,

— Krāslavas novads,

— Krimuldas novads,

— Krustpils novads,

— Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

— Lielvārdes novads,

— Līgatnes novads,

— Limbažu novads,

— Līvānu novads,

— Lubānas novads,

— Ludzas novads,

— Madonas novads,

— Mālpils novads,

— Mārupes novads,

— Mazsalacas novads,

— Mērsraga novads,

— Naukšēnu novads,

— Neretas novads,

— Ogres novads,

— Olaines novads,

— Ozolnieku novads,

— Pārgaujas novads,

— Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,

— Pļaviņu novads,

— Preiļu novads,

— Priekules novads,

— Priekuļu novads,

— Raunas novads,

— republikas pilsēta Daugavpils,

— republikas pilsēta Jelgava,

— republikas pilsēta Jēkabpils,

— republikas pilsēta Jūrmala,

— republikas pilsēta Rēzekne,

— republikas pilsēta Valmiera,

— Rēzeknes novads,

— Riebiņu novads,

— Rojas novads,

— Ropažu novads,

— Rugāju novads,

— Rundāles novads,

— Rūjienas novads,

— Salacgrīvas novads,

— Salas novads,

— Salaspils novads,

— Saldus novads,

— Saulkrastu novads,

— Sējas novads,

— Siguldas novads,

— Skrīveru novads,

— Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,

— Smiltenes novads,

— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

— Strenču novads,

— Talsu novads,

— Tērvetes novads,

— Tukuma novads,

— Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,

— Valkas novads,

— Varakļānu novads,

— Vārkavas novads,

— Vecpiebalgas novads,

— Vecumnieku novads,

— Ventspils novads,

— Viesītes novads,

— Viļakas novads,

— Viļānu novads,

— Zilupes novads.

5. **Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

— Alytaus miesto savivaldybė,

— Alytaus rajono savivaldybė,

— Anykščių rajono savivaldybė,

— Akmenės rajono savivaldybė,

— Birštono savivaldybė,

— Biržų miesto savivaldybė,

— Biržų rajono savivaldybė,

— Druskininkų savivaldybė,

— Elektrėnų savivaldybė,

— Ignalinos rajono savivaldybė,

— Jonavos rajono savivaldybė,

— Joniškio rajono savivaldybė,

— Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos e Viešvilės seniūnijos,

— Kaišiadorių rajono savivaldybė,

— Kalvarijos savivaldybė,

— Kauno miesto savivaldybė,

— Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

— Kazlų rūdos savivaldybė,

— Kelmės rajono savivaldybė,

— Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

— Kupiškio rajono savivaldybė,

— Kretingos rajono savivaldybė,

— Lazdijų rajono savivaldybė,

— Marijampolės savivaldybė,

— Mažeikių rajono savivaldybė,

— Molėtų rajono savivaldybė,

— Pagėgių savivaldybė,

— Pakruojo rajono savivaldybė,

— Panevėžio rajono savivaldybė,

— Panevėžio miesto savivaldybė,

— Pasvalio rajono savivaldybė,

— Radviliškio rajono savivaldybė,

— Rietavo savivaldybė,

— Prienų rajono savivaldybė,

— Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,

— Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,

— Rokiškio rajono savivaldybė,

— Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,

— Šakių rajono savivaldybė,

— Šalčininkų rajono savivaldybė,

— Šiaulių miesto savivaldybė,

— Šiaulių rajono savivaldybė,

— Šilutės rajono savivaldybė,

— Širvintų rajono savivaldybė,

— Šilalės rajono savivaldybė,

— Švenčionių rajono savivaldybė,

— Tauragės rajono savivaldybė,

— Telšių rajono savivaldybė,

— Trakų rajono savivaldybė,

— Ukmergės rajono savivaldybė,

— Utenos rajono savivaldybė,

— Varėnos rajono savivaldybė,

— Vilniaus miesto savivaldybė,

— Vilniaus rajono savivaldybė,

— Vilkaviškio rajono savivaldybė,

— Visagino savivaldybė,

— Zarasų rajono savivaldybė.

6. **Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

— powiat elbląski,

— powiat miejski Elbląg,

— powiat gołdapski,

— powiat piski,

— gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

— gminy Biskupiec, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

— gmina Grunwald, część gminy Małdyty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na południe od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Dąbrówno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 542 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dąbrówno, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Dąbrówno przez miejscowości Zamkowy Młyn – Wądzyń do południowej granicy gminy w powiecie ostródzkim,

— powiat giżycki,

— powiat braniewski,

— powiat kętrzyński,

— gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

— gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,

— gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

— powiat mrągowski,

— gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

— powiat węgorzewski,

w województwie podlaskim:

— powiat bielski,

— powiat grajewski,

— powiat moniecki,

— powiat sejneński,

— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

— powiat miejski Łomża,

— powiat siemiatycki,

— powiat hajnowski,

— gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

— gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

— powiat kolneński z miastem Kolno,

— powiat białostocki,

— gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

— powiat miejski Suwałki,

— powiat augustowski,

— powiat sokólski,

— powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

— powiat siedlecki,

— powiat miejski Siedlce,

— gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

— gminy Grębków i Wierzbno w powiecie węgrowskim,

— powiat łosicki,

— powiat ciechanowski,

— powiat sochaczewski,

— gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

— powiat kozienicki,

— gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

— gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,

— gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

— powiat nowodworski,

— powiat płoński,

— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

— gminy Dębówka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

— gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

— gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

— gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

— powiat miński,

— powiat otwocki,

— powiat warszawski zachodni,

— powiat legionowski,

— powiat piaseczyński,

— powiat pruszkowski,

— powiat grójecki,

— powiat grodziski,

— powiat żyrardowski,

— powiat białobrzeski,

— powiat przysuski,

— powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

— powiat bialski,

— powiat miejski Biała Podlaska,

— gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

— gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,

— gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

— gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

— powiat lubelski,

— powiat miejski Lublin,

— gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

— powiat łęczyński,

— powiat świdnicki,

— gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

— gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

— powiat miejski Chełm,

— powiat kraśnicki,

— powiat opolski,

— powiat parczewski,

— powiat włodawski,

— powiat radzyński,

w województwie podkarpackim:

— powiat stalowowolski,

— gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

— część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

— gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

— gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

— gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

— powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

— gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

— gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

— gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

— gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

— część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

— powiat wschowski,

— gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

— gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

— powiat słubicki,

— gminy Słońsk, Sulęcin i Torzym w powiecie sulęcińskim,

— gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim,

— gminy Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

— gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

— powiat żarski,

— gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

— gminy Lubrza, Łagów i Świebodzin w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

— gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

— gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

— gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,

— gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

— gminy Lipno, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

— gmina Śmigiel, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

— powiat miejski Leszno,

— powiat obornicki,

— część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

— gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

— część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

w województwie łódzkim:

— gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

— gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

— gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

— część gminy Boleszkowice położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 i część gminy Dębno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Sarbinowo, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Sarbinowo przez miejscowość Krześnica do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim.

7. **Slovacchia**

Le seguenti zone della Slovacchia:

— in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník,

— In the district of Košice-okolie the municipalities of Opátka, Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Čižatice, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Boliarov, Kecerovce, Vtáčkovce, Herľany, Rankovce, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Opiná, Bunetice,

— the whole city of Košice,

— in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, and Pusté Čemerné,

— in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka, Herrmanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Radvanovce, Babie, Vlača, Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Merník,

— in the district of Prešov, the whole municipalities of Tuhrina, Lúčina, Podhradík, Okružná, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Ľubotice, Vyšná Šebastová, Lipníky, Chmeľov, Čelovce, Pušovce, Proč, Šarišská Trstená, Chmeľovec, Podhorany, Nemcovce, Lada, Kapušany, Fulianka, Prešov, Fintice, Tulčík, Demjata, Veľký Slivník, Záhradné, Malý Slivník, Mošurov, Terňa, Gregorovce, Medzany, Malý Šariš, Župčany, Svinia, Veľký Šariš, Geraltov, Trnkov, Šarišská Poruba, Lažany, Červenica, Žehňa, Záborské, Dulova Ves, Kokošovce, Abranovce, Lesíček, Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Podhradník, Mirkovce, Brestov, Varhaňovce,

— in the district of Sabinov, the whole municipalities Ostrovany, Daletice, Jarovnice, Šarišské Michaľany, Ražňany, Uzovce, Hubošovce, Ratvaj, Bodovce, Šarišské Sokolovce, Sabinov, Jakubovany, Uzovský Šalgov, Uzovské Pekľany, Pečovská Nová Ves, Rožkovany, Jakubova Voľa, Drienica, Červená Voda, Jakovany, Červenica pri Sabinove, Ľutina, Olejníkov, Lipany, Lúčka, Hanigovce, Milpoš, Kamenica,

— in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce,

— in the district of Bardejov, the whole municipalities of Kríže, Hervartov, Richvald, Šiba, Kľušov, Hertník, Fričkovce, Bartošovce, Kobyly, Osikov, Vaniškovce, Janovce, Tročany, Abrahámovce, Raslavice, Buclovany, Lopúchov, Stuľany, Koprivnica, Kochanovce, Harhaj, Vyšný Kručov, Brezov, Lascov, Marhaň, Kučín, Kožany, Kurima, Nemcovce, Porúbka, Hankovce, Oľšavce, Nižná Voľa, Rešov, Vyšná Voľa, Poliakovce, Dubinné, Hrabovec, Komárov, Lukavica, Livov, Livovská Huta, Lukov, Malcov, Lenartov, Snakov, Hrabské, Gerlachov, Kružlov, Krivé, Bogliarka,

— in the district of Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné,

— in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, Licince, Leváre, Držkovce, Chvalová, Sekerešovo, Višňové,

— in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce, Žíp, Španie Pole, Hostišovce, Budikovany, Teplý Vrch, Veľký Blh, Janice, Chrámec, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Petrovce, Dubno, Gemerský Jablonec,

— in the district of Prešov, the whole municipalities of Tuhrina and Lúčina.

8. **Germania**

Le seguenti zone della Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Oder-Spree:

  — Gemeinde Grunow-Dammendorf,

  — Gemeinde Mixdorf

  — Gemeinde Schlaubetal,

  — Gemeinde Neuzelle,

  — Gemeinde Neißemünde,

  — Gemeinde Lawitz,

  — Gemeinde Eisenhüttenstadt,

  — Gemeinde Vogelsang,

  — Gemeinde Ziltendorf,

  — Gemeinde Wiesenau,

  — Gemeinde Friedland,

  — Gemeinde Siehdichum

  — Gemeinde Müllrose,

  — Gemeinde Groß Lindow,

  — Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

  — Gemeinde Ragow-Merz,

  — Gemeinde Beeskow,

  — Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

  — Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

— Landkreis Dahme-Spreewald:

  — Gemeinde Jamlitz,

  — Gemeinde Lieberose,

  — Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

— Landkreis Spree-Neiße:

  — Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

  — Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

— Landkreis Märkisch-Oderland:

  — Gemeinde Zechin,

  — Gemeinde Bleyen-Genschmar,

  — Gemeinde Golzow,

  — Gemeinde Küstriner Vorland,

  — Gemeinde Alt Tucheband,

  — Gemeinde Reitwein,

  — Gemeinde Podelzig,

  — Gemeinde Letschin mit der Gemarkung Sophienthal,

— Gemeinde Seelow – östlich der Bahnstrecke RB 60,

— Gemeinde Vierlinden – östlich der Bahnstrecke RB 60,

— Gemeinde Lindendorf – östlich der Bahnstrecke RB 60,

— Gemeinde Fichtenhöhe – östlich der Bahnstrecke RB 60,

— Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Lebus und Mallnow – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Bundesland Sachsen:

— Landkreis Görlitz:

— Gemeinde Bad Muskau,

— Gemeinde Krauschwitz östlich des folgenden Straßenzuges: B115 nördlicher Teil (Jämlitzer Weg) - S123 (Geschwister-Scholl-Straße) - B115 Südlicher Teil (Görlitzer Straße),

— Gemeinde Rietschen östlich der B115 und nördlich der Südgrenze Truppenübungsplatz Oberlausitz,

— Gemeinde Rothenburg/ O. L. nördlich der Südgrenze Truppenübungsplatz Oberlausitz und Welschgraben,

— Gemeinde Weißkeißel östlich der B115.

PARTE III

1. **Bulgaria**

Le seguenti zone della Bulgaria:

— the whole region of Blagoevgrad,

— the whole region of Dobrich,

— the whole region of Gabrovo,

— the whole region of Kardzhali,

— the whole region of Lovech,

— the whole region of Montana,

— the whole region of Pleven,

— the whole region of Razgrad,

— the whole region of Ruse,

— the whole region of Shumen,

— the whole region of Silistra,

— the whole region of Sliven,

— the whole region of Sofia city,

— the whole region of Sofia Province,

— the whole region of Targovishte,

— the whole region of Vidin,

— the whole region of Varna,

— the whole region of Veliko Tarnovo,

— the whole region of Vratza,

— in Burgas region:

— the whole municipality of Burgas,

— the whole municipality of Kameno,

— the whole municipality of Malko Tarnovo,

— the whole municipality of Primorsko,

— the whole municipality of Sozopol,

— the whole municipality of Sredets,

— the whole municipality of Tsarevo,

— the whole municipality of Sungurlare,

— the whole municipality of Ruen,

— the whole municipality of Aytos.

2. **Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

— Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

— Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,

— Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,

— Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

3. **Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

— Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

— Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

— Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

— Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,

— Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

4. **Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

— gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

— gminy Łukta, Morąg, Miłakowo, część gminy Małdyty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na północ od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie ostródzkim,

— powiat olecki,

— gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

— powiat miejski Olsztyn,

w województwie podlaskim:

— część gminy Bakałarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy - zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

w województwie mazowieckim:

— gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

— część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

— gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

— gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

— powiat tomaszowski,

— gminy Białopole, Dubienka, Kamień, Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

— gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

— powiat zamojski,

— powiat miejski Zamość,

— powiat biłgorajski,

— powiat hrubieszowski,

— gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,

— gmina Serokomla w powiecie łukowskim,

— gminy Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Ostrówek w powiecie lubartowskim,

— gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,

— gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

— gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

— gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

— gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

— gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

— gmina Stubno w powiecie przemyskim,

— część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

— gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

— gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

— gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

— część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

— powiat miejski Zielona Góra,

— gminy Skąpe, Szczaniec i Zbąszynek w powiecie świebodzińskim,

— gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

— część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

w województwie wielkopolskim:

— gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

— gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,

— część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

— gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizałki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

— część gminy Grodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie konińskim,

— gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków w powiecie kaliskim,

w województwie dolnośląskim:

— gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

— gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

— część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

5. **Romania**

Le seguenti zone della Romania:

— Zona orașului București,

— Județul Constanța,

— Județul Satu Mare,

— Județul Tulcea,

— Județul Bacău,

— Județul Bihor,

— Județul Bistrița Năsăud,

— Județul Brăila,

— Județul Buzău,

— Județul Călărași,

— Județul Dâmbovița,

— Județul Galați,

— Județul Giurgiu,

— Județul Ialomița,

— Județul Ilfov,

— Județul Prahova,

— Județul Sălaj,

— Județul Suceava

— Județul Vaslui,

— Județul Vrancea,

— Județul Teleorman,

— Județul Mehedinți,

— Județul Gorj,

— Județul Argeș,

— Județul Olt,

— Județul Dolj,

— Județul Arad,

— Județul Timiș,

— Județul Covasna,

— Județul Brașov,

— Județul Botoșani,

— Județul Vâlcea,

— Județul Iași,

— Județul Hunedoara,

— Județul Alba,

— Județul Sibiu,

— Județul Caraș-Severin,

— Județul Neamț,

— Județul Harghita,

— Județul Mureș,

— Județul Cluj,

— Județul Maramureș.

6. **Slovacchia**

— the whole district of Trebišov,

— in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I and Part II,

— Region Sobrance – municipalities Lekárovce, Pinkovce, Záhor, Bežovce,

— the whole district of Košice – okolie, except municipalities included in part II,

— In the district Rožnava, the municipalities of Bôrka, Lúčka, Jablonov nad Turňou, Drnava, Kováčová, Hrhov, Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie, Lipovník, Silická Jablonica, Brzotín, Jovice, Kružná, Pača, Rožňava, Rudná, Vidová and Čučma,

— in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník and Úhorná.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

— tutto il territorio della Sardegna.»

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (PESC) 2020/200 del Comitato politico e di sicurezza, dell'11 febbraio 2020, relativa alla nomina del mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) e che abroga la decisione (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 del 14 febbraio 2020)

Pagina di copertina, sommario, e pagina 15, titolo,

anziché: «Decisione (PESC) 2020/200 del Comitato politico e di sicurezza, dell'11 febbraio 2020, relativa alla nomina del mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) e che abroga la decisione (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)»

leggasi: «Decisione (PESC) 2020/200 del comitato politico e di sicurezza, dell'11 febbraio 2020, relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) e che abroga la decisione (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT